



2018/0111(COD)

12.10.2018

EMENDAMENTI

158 - 323

Progetto di relazione
Neoklis Sylikiotis
(PE623.664v01-00)

Riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (rifusione)

Proposta di direttiva
(COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD))

Emendamento 158
Neoklis Sylikiotis

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) dei documenti esistenti in possesso delle imprese **pubbliche** attive nei settori definiti nella direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴² e delle imprese **pubbliche** che agiscono in qualità di operatori di servizio pubblico a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴³, delle imprese **pubbliche** che agiscono in qualità di vettori aerei che assolvono oneri di servizio pubblico a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁴ e delle imprese **pubbliche** che agiscono in qualità di armatori comunitari che assolvono obblighi di servizio pubblico a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio⁴⁵;

⁴² Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

⁴³ Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70.

⁴⁴ Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24

Emendamento

b) dei documenti esistenti in possesso delle imprese **che forniscono servizi di interesse generale attraverso un contratto con un ente pubblico** attive nei settori definiti nella direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴² e delle imprese che agiscono in qualità di operatori di servizio pubblico a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴³, delle imprese che agiscono in qualità di vettori aerei che assolvono oneri di servizio pubblico a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁴ e delle imprese che agiscono in qualità di armatori comunitari che assolvono obblighi di servizio pubblico a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio⁴⁵;

⁴² Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

⁴³ Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70.

⁴⁴ Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24

settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).

⁴⁵ Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU L 364 del 12.12.1992, pag. 7).

settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).

⁴⁵ Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU L 364 del 12.12.1992, pag. 7).

Or. en

Emendamento 159

Angelika Niebler

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) dei documenti **esistenti** in possesso delle imprese pubbliche attive nei settori definiti nella direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴² e delle imprese pubbliche che agiscono in qualità di operatori di servizio pubblico a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴³, delle imprese pubbliche che agiscono in qualità di vettori aerei che assolvono oneri di servizio pubblico a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁴ e delle imprese pubbliche che agiscono in qualità di armatori comunitari che assolvono obblighi di servizio pubblico a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio⁴⁵;

⁴² Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio

Emendamento

b) dei documenti **accessibili al pubblico** in possesso delle imprese pubbliche attive nei settori definiti nella direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴² e delle imprese pubbliche che agiscono in qualità di operatori di servizio pubblico a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴³, delle imprese pubbliche che agiscono in qualità di vettori aerei che assolvono oneri di servizio pubblico a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁴ e delle imprese pubbliche che agiscono in qualità di armatori comunitari che assolvono obblighi di servizio pubblico a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio⁴⁵;

⁴² Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio

2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

⁴³ Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70.

⁴⁴ Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).

⁴⁵ Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU L 364 del 12.12.1992, pag. 7).

2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

⁴³ Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70.

⁴⁴ Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).

⁴⁵ Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU L 364 del 12.12.1992, pag. 7).

Or. de

Motivazione

La decisione sul tipo di documenti da rendere accessibili al pubblico dovrebbe essere affidata alla discrezionalità delle autorità pubbliche.

Emendamento 160

Sven Schulze, Sabine Verheyen, Angelika Niebler

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) dei documenti *esistenti* in possesso delle imprese pubbliche attive nei settori definiti nella direttiva 2014/25/UE del Parlamento

Emendamento

b) dei documenti *accessibili al pubblico* in possesso delle imprese pubbliche attive nei settori definiti nella

europeo e del Consiglio⁴² e delle imprese pubbliche che agiscono in qualità di operatori di servizio pubblico a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴³, delle imprese pubbliche che agiscono in qualità di vettori aerei che assolvono oneri di servizio pubblico a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁴ e delle imprese pubbliche che agiscono in qualità di armatori comunitari che assolvono obblighi di servizio pubblico a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio⁴⁵;

⁴² Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

⁴³ Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70.

⁴⁴ Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).

⁴⁵ Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU L 364 del

direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴² e delle imprese pubbliche che agiscono in qualità di operatori di servizio pubblico a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴³, delle imprese pubbliche che agiscono in qualità di vettori aerei che assolvono oneri di servizio pubblico a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁴ e delle imprese pubbliche che agiscono in qualità di armatori comunitari che assolvono obblighi di servizio pubblico a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio⁴⁵;

⁴² Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

⁴³ Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70.

⁴⁴ Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).

⁴⁵ Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU L 364 del

Motivazione

Le decisioni sul riutilizzo dei documenti dovrebbero spettare alle stesse imprese pubbliche. Non sono imposti obblighi sull'autorizzazione al riutilizzo di documenti.

Emendamento 161

Adam Gierek

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) gli Stati membri stabiliscono le opportune deroghe per i documenti in possesso di imprese pubbliche di carattere industriale o commerciale, conformemente all'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE;

Motivazione

In liberalised markets, public undertakings are often in direct competition with private undertakings, even when providing services of general interest. In order to allow fair competition, Member States should make sure that appropriate exceptions and safeguards are set in their national law for public undertakings with an industrial or commercial nature. This exception suits the competitive context of this kind of industrial/commercial service of general interest. It is unthinkable that public industrial and commercial companies could share their know-how, innovation and sensitive information with their direct/indirect competitors.

Emendamento 162

Sven Schulze, Sabine Verheyen, Angelika Niebler

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva non pregiudica in alcun modo il livello di tutela delle

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ai sensi delle disposizioni del diritto dell'Unione e degli Stati membri e non modifica, in particolare, i diritti e gli obblighi previsti dal regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679.

Or. de

Motivazione

Al fine di garantire la certezza del diritto, è opportuno mantenere in questo punto il riferimento al regolamento generale sulla protezione dei dati.

Emendamento 163 **Evžen Tošenovský**

Proposta di direttiva **Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b**

Testo della Commissione

b) ai documenti in possesso di imprese pubbliche, prodotti al di fuori dell'ambito della prestazione di servizi di interesse generale, quali definiti dalla legge o da altre norme vincolanti nello Stato membro;

Emendamento

b) ai documenti in possesso di imprese pubbliche, prodotti al di fuori dell'ambito della prestazione di servizi di interesse generale, quali definiti dalla legge o da altre norme vincolanti nello Stato membro, ***ai documenti in possesso di imprese pubbliche aventi carattere industriale o commerciale, ai documenti in possesso di operatori di servizi essenziali[1] o ai documenti in possesso di società le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato situato o operante all'interno di uno Stato membro[2];***
[1] Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 13).
[2] Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive

85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 10).

Or. en

Emendamento 164

Jaromír Kohlíček

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) ai documenti in possesso di imprese pubbliche, prodotti al di fuori dell'ambito della prestazione di servizi di interesse generale, quali definiti dalla legge o da altre norme vincolanti nello Stato membro;

Emendamento

b) ai documenti in possesso di imprese pubbliche, prodotti al di fuori dell'ambito della prestazione di servizi di interesse generale, quali definiti dalla legge o da altre norme vincolanti nello Stato membro, ***ai documenti in possesso di imprese pubbliche aventi carattere industriale o commerciale, ai documenti in possesso di operatori di servizi essenziali(1) o ai documenti in possesso di società le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato situato o operante all'interno di uno Stato membro(2);***

Or. en

Motivazione

The European Commission proposal of the Article 1 (1b) creates an unequal obligation to public undertakings to transfer their data in comparison with the undertakings owned by the private entities. The inequality is essential in the sectors directly exposed to the competition from the private undertakings (e. g. energy production, trading and sales). This is inconsistent with the principles of equal treatment and fair competition based on the principles laid down in the Treaties. This competitive disadvantage should be mitigated by extension of the possibility to exclude documents held by specific categories of public undertakings with industrial or commercial character, public undertakings providing essential services (e.g. supplying of electricity, gas, heat, water, providing health care) or public undertakings owned by the companies with shares admitted to trading on a regulated market.[1] Directive (EU) 2016/1148 of the European Parliament and of the Council of 6 July 2016 concerning measures for a high common level of security of network and information systems across the

Union (OJ L 194, 19.7.2016, p. 13)[1] Directive 2004/39 (EC) of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on markets in financial instruments amending Council Directives 85/611 (EEC) and 93/6 (EEC) and Directive 2000/12 (EC) of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directive 93/22 (EEC) (OJ L 145, 30.4.2004, p. 10)

Emendamento 165

Rolandas Paksas

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) ai documenti in possesso di imprese pubbliche, prodotti al di fuori dell'ambito della prestazione di servizi di interesse generale, quali definiti dalla legge o da altre norme vincolanti nello Stato membro;

Emendamento

b) ai documenti in possesso di imprese pubbliche, prodotti al di fuori dell'ambito della prestazione di servizi di interesse generale, quali definiti dalla legge o da altre norme vincolanti nello Stato membro ***o ai documenti in possesso di imprese pubbliche aventi carattere industriale o commerciale e ai documenti in possesso di imprese pubbliche attive nei mercati dei servizi di pubblica utilità esenti dalle norme applicabili alle procedure d'appalto ai sensi dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE;***

Or. en

Emendamento 166

Neoklis Sylikiotis

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) ai documenti in possesso di imprese pubbliche, prodotti al di fuori dell'ambito della prestazione di servizi di interesse generale, quali definiti dalla legge o da altre norme vincolanti nello Stato membro;

Emendamento

b) ai documenti in possesso di imprese pubbliche:
– prodotti al di fuori dell'ambito della prestazione di servizi di interesse generale, quali definiti dalla legge o da altre norme vincolanti nello Stato membro;
– ***aventi carattere commerciale nell'ambito di applicazione di un'attività***

direttamente esposta alla concorrenza di cui all'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE;

Or. en

Motivazione

La proposta obbliga le imprese di proprietà pubblica a fornire i loro dati, indipendentemente dalla concorrenza con un'impresa privata, il che è incomprensibile alla luce dei principi di uguaglianza e concorrenza leale e crea un palese svantaggio concorrenziale per le imprese pubbliche. Sono pertanto necessarie deroghe per le imprese pubbliche direttamente esposte alla concorrenza. L'emendamento proposto è conforme alla deroga al regime in materia di appalti pubblici a norma dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE sui servizi di pubblica utilità.

Emendamento 167

Michal Boni

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) ai documenti in possesso di imprese pubbliche, prodotti al di fuori dell'ambito della prestazione di servizi di interesse generale, quali definiti dalla legge o da altre norme vincolanti nello Stato membro;

Emendamento

b) ai documenti in possesso di imprese pubbliche, prodotti al di fuori dell'ambito della prestazione di servizi di interesse generale, quali definiti dalla legge o da altre norme vincolanti nello Stato membro **o ai documenti in possesso di imprese pubbliche per le loro attività che rientrano nella definizione di operatori di servizi essenziali conformemente alla direttiva SRI;**

Or. en

Emendamento 168

Dario Tamburrano, Ignazio Corrao

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) ai documenti in possesso di **imprese**

AM\1165640IT.docx

Emendamento

b) ai documenti in possesso di

11/104

PE628.688v01-00

pubbliche, prodotti al di fuori dell'ambito della prestazione di servizi di interesse generale, quali definiti dalla legge o da altre norme vincolanti nello Stato membro;

operatori di servizio pubblico, prodotti al di fuori dell'ambito della prestazione di servizi di interesse generale, quali definiti dalla legge o da altre norme vincolanti nello Stato membro;

Or. en

Emendamento 169

Paul Rübiger

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) ai documenti in possesso di imprese pubbliche aventi carattere industriale o commerciale e ai documenti in possesso di imprese pubbliche attive nei mercati dei servizi di pubblica utilità esenti dalle norme applicabili alle procedure d'appalto ai sensi dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE la cui pubblicazione comporterebbe una discriminazione nei confronti dei loro proprietari in concorrenza con le imprese private;

Or. en

Motivazione

Le imprese pubbliche con un orientamento concorrenziale non dovrebbero essere svantaggiate rispetto alle imprese private poiché ciò non sarebbe compatibile con i principi della parità di trattamento e della concorrenza leale.

Emendamento 170

Françoise Grossetête

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) gli Stati membri stabiliscono le opportune deroghe per i documenti in possesso di imprese pubbliche di carattere industriale o commerciale, conformemente all'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE;

Or. en

Emendamento 171

Sven Schulze, Sabine Verheyen, Angelika Niebler

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) ai documenti in possesso di imprese pubbliche di carattere industriale o commerciale, conformemente all'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE;

Or. de

Motivazione

Le imprese pubbliche sono spesso concorrenti dirette delle imprese private, ad esempio sui mercati liberalizzati. Al fine di consentire una concorrenza leale è opportuno escludere i documenti delle imprese pubbliche.

Emendamento 172

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) ai documenti su cui terzi detengono diritti di proprietà intellettuale;

c) ai documenti su cui terzi detengono diritti di proprietà intellettuale ***intesi a vietare o limitare il riutilizzo;***

Or. en

Motivazione

L'emendamento è strettamente connesso agli articoli 8 e 10, al considerando 18 e alle relative modifiche, dal momento che la definizione di riutilizzo comprende "l'ulteriore uso di documenti all'interno della propria organizzazione" e le condizioni di licenza possono perfettamente consentire il riutilizzo di documenti per i quali un terzo avente diritto ha concordato il riutilizzo, ad esempio mediante una licenza o rinunciando ai diritti di proprietà intellettuale.

Emendamento 173

Angelika Niebler

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) ai documenti essenziali per il funzionamento delle infrastrutture critiche quali definite all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2008/114/CE;

Or. de

Motivazione

Le funzioni delle infrastrutture critiche devono essere mantenute. È opportuno escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva i dati di installazioni o sistemi che sono essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale dei cittadini e il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un impatto significativo in uno Stato membro.

Emendamento 174

Angelika Niebler

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c ter) ai documenti in possesso di imprese pubbliche di carattere industriale o commerciale, conformemente all'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE;

Or. de

Motivazione

Per evitare distorsioni della concorrenza, le imprese pubbliche in concorrenza diretta con le imprese private non dovrebbero essere obbligate a pubblicare i loro documenti.

Emendamento 175

Martina Werner, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Răzvan Popa

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera d – trattino 1

Testo della Commissione

– tutela della sicurezza nazionale (vale a dire della sicurezza dello Stato), difesa, o sicurezza pubblica,

Emendamento

– tutela della sicurezza nazionale (vale a dire della sicurezza dello Stato), difesa, o sicurezza pubblica, ***ivi comprese informazioni sensibili relative alla protezione delle infrastrutture critiche ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 2008/114/CE,***

Or. en

Motivazione

I documenti disponibili al pubblico a norma dell'articolo 1 non comprendono informazioni relative alle infrastrutture critiche, ad esempio reti dell'energia elettrica e del gas. L'emendamento è pertanto necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 176

Nikolay Barekov

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera d – trattino 1

Testo della Commissione

– tutela della sicurezza nazionale (***vale a dire della sicurezza dello Stato***), difesa, o sicurezza pubblica,

Emendamento

– tutela della sicurezza nazionale, difesa, o sicurezza pubblica,

Or. en

Emendamento 177

Martina Werner, Eugen Freund, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Răzvan Popa

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) ai documenti in possesso delle istituzioni contemplate dalla definizione di infrastruttura critica, conformemente all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2008/114/CE;

Or. en

Motivazione

I documenti disponibili al pubblico a norma dell'articolo 1 non comprendono informazioni relative alle infrastrutture critiche, ad esempio reti dell'energia elettrica e del gas. L'emendamento è pertanto necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 178

Sven Schulze, Sabine Verheyen, Angelika Niebler

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) alle infrastrutture critiche quali definite all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2008/114/CE;

Or. de

Motivazione

Si tratta in questo caso di escludere il riutilizzo di dati di installazioni o sistemi che sono essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale dei cittadini e il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un impatto significativo in uno Stato membro a causa dell'impossibilità di mantenere tali funzioni.

Emendamento 179

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

i) ai documenti in possesso di enti culturali diversi dalle biblioteche, dalle biblioteche universitarie, dai musei e dagli archivi;

soppresso

Or. en

Motivazione

Le biblioteche, in particolare, si adoperano per conservare il patrimonio culturale sotto forma di opere non coperte dal diritto d'autore (dominio pubblico). Una deroga generale è pertanto sproporzionata. Inoltre, l'emendamento è necessario per ragioni di logica interna del testo poiché è strettamente connesso ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 180

Eugen Freund, Martina Werner

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera k –trattino 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– ai documenti in possesso di strutture che rientrano nella definizione di infrastruttura critica di cui all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2008/114/CE;

Or. de

Motivazione

È opportuno non imporre alcun obbligo alle imprese che rientrano nella definizione di infrastruttura critica. La posizione sensibile di tali imprese è desumibile dalla definizione di cui all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2008/114/CE. Si tratta di installazioni o sistemi essenziali per il mantenimento di funzioni vitali della società.

Emendamento 181

Michał Boni

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

k bis) ai documenti in possesso delle istituzioni contemplate dalla definizione di infrastruttura critica, conformemente all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2008/114/CE;

Or. en

Emendamento 182
Barbara Kappel

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. – alle infrastrutture critiche definite dagli Stati membri;

Or. en

Emendamento 183
Răzvan Popa, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva si basa, senza recar loro pregiudizio, sui regimi di accesso esistenti negli Stati membri.

La presente direttiva si basa, senza recar loro pregiudizio, sui regimi di accesso esistenti negli Stati membri. ***La presente direttiva non pregiudica il regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati) né incide sul livello di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ai sensi delle disposizioni di diritto***

dell'Unione.

Or. en

Emendamento 184
Dario Tamburrano, Ignazio Corrao

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. *La presente direttiva non pregiudica in alcun modo il livello di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ai sensi delle disposizioni di diritto dell'Unione e degli Stati membri e non modifica, in particolare, gli obblighi e i diritti previsti dal regolamento generale sulla protezione dei dati^{1 bis}.*

^{1 bis} *Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).*

Or. en

Emendamento 185
Julia Reda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. *La presente direttiva lascia*

impregiudicato il regolamento (UE) 2016/679 e non incide sul livello di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ai sensi delle disposizioni di diritto dell'Unione sulla protezione dei dati personali.

Or. en

Motivazione

Il regolamento generale sulla protezione dei dati dovrebbe essere indicato nell'ambito di applicazione e applicato all'intera direttiva.

Emendamento 186

Eugen Freund, Martina Werner

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. La presente direttiva non pregiudica in alcun modo la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ai sensi delle disposizioni del diritto dell'Unione e degli Stati membri e non modifica, in particolare, i diritti e gli obblighi previsti dal regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679.

Or. de

Motivazione

A fini di chiarezza e certezza del diritto, è opportuno mantenere il riferimento alle norme UE in materia di protezione dei dati.

Emendamento 187

Dario Tamburrano, Ignazio Corrao

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Il diritto del costituente di una banca di dati di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE non è esercitato ***dagli enti pubblici*** al fine di impedire o limitare il riutilizzo di ***documenti*** a norma della presente direttiva.

Emendamento

5. Il diritto del costituente di una banca di dati di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE non è esercitato al fine di impedire o limitare il riutilizzo ***dei dati della ricerca e di serie di dati di elevato valore*** a norma ***degli articoli 10 e 14*** della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 188

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Il diritto del costituente di una banca di dati di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE ***non è esercitato dagli enti pubblici al fine di impedire o limitare il riutilizzo di documenti a norma della presente direttiva.***

Emendamento

5. ***Gli enti pubblici e le imprese pubbliche non sono in grado di detenere*** il diritto del costituente di una banca di dati di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE.

Or. en

Motivazione

Il diritto sui generis di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE non dovrebbe impedire il riutilizzo.

Emendamento 189

Dario Tamburrano, Ignazio Corrao

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. La presente direttiva disciplina il riutilizzo dei documenti esistenti in

Emendamento

6. La presente direttiva disciplina il riutilizzo dei documenti esistenti in

possesso degli enti pubblici degli Stati membri, compresi i documenti ai quali si applica la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁶.

⁴⁶ Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

possesso degli enti pubblici degli Stati membri, compresi i documenti ai quali si applica la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio **(direttiva Inspire)**⁴⁶. **L'articolo 6 della presente direttiva non pregiudica gli obblighi imposti ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva Inspire.**

⁴⁶ Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

Or. en

Emendamento 190

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. La presente direttiva disciplina il riutilizzo dei documenti esistenti in possesso degli enti pubblici degli Stati membri, compresi i documenti ai quali si applica la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁶.

⁴⁶ Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

Emendamento

6. La presente direttiva disciplina il riutilizzo dei documenti esistenti in possesso degli enti pubblici **e delle imprese pubbliche** degli Stati membri, compresi i documenti ai quali si applica la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁶.

⁴⁶ Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

Or. en

Motivazione

Le imprese pubbliche dovrebbero ricevere lo stesso trattamento degli enti pubblici.

Emendamento 191

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione

1. "ente pubblico", le autorità statali, regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico e le associazioni formate da una o più di tali autorità oppure da uno o più di tali organismi di diritto pubblico;

Emendamento

1. "ente pubblico", le autorità statali, regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico e le associazioni formate da una o più di tali autorità oppure da uno o più di tali organismi di diritto pubblico, ***nonché le imprese pubbliche;***

Or. en

Motivazione

L'emendamento è strettamente connesso all'introduzione delle imprese pubbliche, all'articolo 2, punto 3, e in tutta la rifusione, nonché ad altri emendamenti relativi ricevibili.

Emendamento 192

Dario Tamburrano, Ignazio Corrao

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione

3. "***impresa pubblica***", qualsiasi impresa ***su cui gli enti pubblici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante perché ne sono proprietari, vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù di norme che disciplinano l'impresa in questione;***

Emendamento

3. "***operatore di servizio pubblico***", qualsiasi impresa ***pubblica o privata o gruppo di tali imprese che forniscono servizi di interesse generale attraverso un contratto di delega di servizio pubblico, attive nei settori definiti nella direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis} o che agiscono in qualità di operatore di servizio pubblico a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e***

del Consiglio^{1 ter}, in qualità di vettore aereo che assolve oneri di servizio pubblico a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 quater} o in qualità di armatore comunitario che assolve obblighi di servizio pubblico a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio^{1 quinquies};

^{1 bis} Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

^{1 ter} Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70.

^{1 quater} Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).

^{1 quinquies} Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU L 364 del 12.12.1992, pag. 7).

(La modifica, che sostituisce "impresa pubblica" con "operatore di servizio pubblico", si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo)

Motivazione

Il termine "operatore di servizio pubblico" (tradotto come "concessionario di servizio pubblico" nell'ambito del diritto civile italiano) sembra adatto per includere sia le imprese pubbliche che quelle private, secondo quanto definito al presente emendamento. Resta aperta, tuttavia, la possibilità di discutere una terminologia più idonea con l'ausilio dei giuristi-linguisti.

Emendamento 193

Martina Werner, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri

Proposta di direttiva**Articolo 2 – punto 3***Testo della Commissione*

3. "impresa pubblica", qualsiasi impresa su cui gli enti pubblici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante perché ne sono proprietari, vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù di norme che disciplinano l'impresa in questione;

Emendamento

3. "impresa pubblica", qualsiasi impresa su cui gli enti pubblici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante perché ne sono proprietari, vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù di norme che disciplinano l'impresa in questione.
L'influenza dominante da parte delle autorità pubbliche è presunta qualora tali enti pubblici, direttamente o indirettamente, nei riguardi dell'impresa:
i) detengano la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa; o
ii) dispongano della maggioranza dei voti attribuiti alle quote emesse dall'impresa; o
iii) possano designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa;

Or. en

Motivazione

L'espressione "influenza dominante" lascia troppo spazio all'interpretazione. Onde fornire certezza giuridica, detta espressione è definita conformemente alla direttiva 2006/111/CE da cui è tratta anche la definizione di impresa pubblica della proposta della Commissione.

Emendamento 194

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione

3. "impresa pubblica", qualsiasi impresa su cui gli enti pubblici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante perché ne sono proprietari, vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù di norme che disciplinano l'impresa in questione;

Emendamento

3. "impresa pubblica", qualsiasi impresa su cui gli enti pubblici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante perché ne sono proprietari, vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù di norme che disciplinano l'impresa in questione, ***nonché le imprese private che prestano un servizio nell'interesse generale nell'ambito di un contratto con uno Stato membro, un'autorità regionale o locale, un ente pubblico o un'impresa pubblica;***

Or. en

Motivazione

È necessario contemplare le imprese private che prestano un servizio nell'interesse generale.

Emendamento 195

Neoklis Sylikiotis

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione

3. "impresa ***pubblica***", qualsiasi impresa ***su cui gli enti pubblici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante perché ne sono proprietari, vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù di norme che disciplinano l'impresa in questione;***

Emendamento

3. "impresa", qualsiasi impresa ***(pubblica o privata) che presta servizi di interesse generale, attraverso un contratto;***

Or. en

Emendamento 196

Dario Tamburrano, Ignazio Corrao

**Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. "dato personale", dato ai sensi dell'articolo 4, punto 1, del regolamento generale sulla protezione dei dati^{1 bis};

^{1 bis} **Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).**

Or. en

**Emendamento 197
Dario Tamburrano, Ignazio Corrao**

**Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6**

Testo della Commissione

Emendamento

6. "dati dinamici", documenti in formato elettronico, **soggetti ad aggiornamenti frequenti o in tempo reale;**

6. "dati dinamici", documenti in formato elettronico **che cambiano di frequente o periodicamente;**

Or. en

**Emendamento 198
Răzvan Popa, Carlos Zorrinho**

**Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6**

Testo della Commissione

Emendamento

6. "dati dinamici", documenti in formato elettronico, ***soggetti ad aggiornamenti frequenti o in tempo reale;***

6. "dati dinamici", documenti in formato elettronico ***che cambiano di frequente o periodicamente;***

Or. en

Motivazione

L'aggiornamento in tempo reale non è una definizione tecnica chiara.

Emendamento 199

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. "interfaccia per programmi applicativi" (API), un insieme ben documentato di funzioni, procedure, definizioni e protocolli per il reperimento strutturato di informazioni online;

Or. en

Motivazione

È opportuno introdurre nella direttiva la definizione di API.

Emendamento 200

Dario Tamburrano, Ignazio Corrao

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 8

Testo della Commissione

Emendamento

8. "serie di dati di elevato valore", documenti il cui riutilizzo è associato a importanti benefici socioeconomici, soprattutto in considerazione della loro idoneità per la creazione di servizi e applicazioni a valore aggiunto e del numero dei potenziali beneficiari dei

8. "serie di dati di elevato valore", documenti il cui riutilizzo è associato a importanti benefici socioeconomici, soprattutto in considerazione della loro idoneità per la creazione di servizi e applicazioni a valore aggiunto e del numero dei potenziali beneficiari dei

servizi e delle applicazioni a valore aggiunto basati su tali serie di dati;

servizi e delle applicazioni a valore aggiunto basati su tali serie di dati, *ed è in linea con importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell'Unione o di uno Stato membro a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del regolamento generale sulla protezione dei dati*^{1 bis};

^{1 bis} Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

Or. en

Emendamento 201

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 8

Testo della Commissione

8. "serie di dati di elevato valore", documenti il cui riutilizzo è associato a importanti benefici socioeconomici, soprattutto in considerazione della loro idoneità per la creazione di servizi e applicazioni a valore aggiunto e del numero dei potenziali beneficiari dei servizi e delle applicazioni a valore aggiunto basati su tali serie di dati;

Emendamento

8. "serie di dati di elevato valore", documenti il cui riutilizzo è associato a importanti benefici *civici o* socioeconomici, soprattutto in considerazione della loro idoneità per la creazione di servizi e applicazioni a valore aggiunto e del numero dei potenziali beneficiari dei servizi e delle applicazioni a valore aggiunto basati su tali serie di dati;

Or. en

Motivazione

È necessario evidenziare i benefici per la società al di là dei benefici economici diretti e indiretti.

Emendamento 202

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 9

Testo della Commissione

9. "riutilizzo", l'uso di documenti **in possesso di enti pubblici** da parte di persone fisiche o giuridiche a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale nell'ambito dei compiti di servizio pubblico per i quali i documenti sono stati prodotti, fatta eccezione per lo scambio di documenti tra enti pubblici esclusivamente in adempimento dei loro compiti di servizio pubblico;

Emendamento

9. "riutilizzo", l'uso di documenti da parte di persone fisiche o giuridiche a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale nell'ambito dei compiti di servizio pubblico per i quali i documenti sono stati prodotti, fatta eccezione per lo scambio di documenti tra enti pubblici esclusivamente in adempimento dei loro compiti di servizio pubblico;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è strettamente connesso all'introduzione delle imprese pubbliche, all'articolo 2, punto 3, e in tutta la rifusione, nonché ad altri emendamenti relativi ricevibili.

Emendamento 203

Michał Boni

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

9 bis. "dato personale", dato ai sensi dell'articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 20016/679;

Or. en

Emendamento 204

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

14 bis. "dato personale", dato ai sensi dell'articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679.

Or. en

Motivazione

L'emendamento introduce modifiche intese a riallacciarsi all'articolo 1, paragrafo 3 bis, relativo al regolamento generale sulla protezione dei dati.

Emendamento 205
Neoklis Sylikiotis

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

"dati aperti", dati in formato aperto che idealmente chiunque può utilizzare, riutilizzare e condividere liberamente per qualsiasi finalità.

Or. en

Emendamento 206
Julia Reda
a nome del gruppo Verts/ALE
Dita Charanzová

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché i documenti cui si applica la presente direttiva in conformità dell'articolo 1 siano

1. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché i documenti cui si applica la presente direttiva in conformità dell'articolo 1 siano **accessibili**

riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali conformemente alle condizioni indicate nei capi III e IV.

e riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali conformemente alle condizioni indicate nei capi III e IV.

Or. en

Motivazione

Sebbene il riutilizzo dell'informazione richieda che questa sia resa disponibile per l'accesso, tale requisito non figura nella rifusione. Le modifiche proposte intendono definire requisiti essenziali per l'accesso all'informazione in relazione al suo riutilizzo. Pertanto, l'emendamento è necessario per ragioni di logica interna del testo ed è strettamente connesso ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 207

Martina Werner, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono affinché i documenti i cui diritti di proprietà intellettuale sono detenuti da biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, musei e archivi, e i documenti in possesso delle imprese pubbliche qualora il loro riutilizzo sia autorizzato, siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali conformemente alle condizioni indicate nei capi III e IV.

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché i documenti i cui diritti di proprietà intellettuale sono detenuti da biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, musei e archivi, e i documenti in possesso delle imprese pubbliche qualora il loro riutilizzo sia autorizzato **dall'impresa pubblica che li ha prodotti**, siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali conformemente alle condizioni indicate nei capi III e IV.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce che le imprese pubbliche non hanno alcun obbligo di consentire il riutilizzo dei documenti prodotti dalle stesse, come previsto dal considerando 22. L'emendamento è pertanto necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 208

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Dita Charanzová

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono affinché i documenti i cui diritti di proprietà intellettuale sono detenuti da biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, musei e archivi, e i documenti in possesso delle imprese pubbliche qualora il loro riutilizzo **sia autorizzato**, siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali conformemente alle condizioni indicate nei capi III e IV.

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché i documenti i cui diritti di proprietà intellettuale sono detenuti da biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, musei e archivi, e i documenti in possesso delle imprese pubbliche qualora il loro **accesso e riutilizzo siano autorizzati**, siano **accessibili e** riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali conformemente alle condizioni indicate nei capi III e IV.

Or. en

Motivazione

Sebbene il riutilizzo dell'informazione richieda che questa sia resa disponibile per l'accesso, tale requisito non figura nella rifusione. Le modifiche proposte intendono definire requisiti essenziali per l'accesso all'informazione in relazione al suo riutilizzo. Pertanto, l'emendamento è necessario per ragioni di logica interna del testo ed è strettamente connesso ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 209

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri garantiscono che i documenti rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva siano prodotti e resi disponibili per il riutilizzo in base al principio dell'"apertura by design e by default".

Motivazione

Sebbene il riutilizzo dell'informazione richieda che questa sia resa disponibile per l'accesso, tale requisito non figura nella rifusione. Le modifiche proposte intendono definire requisiti essenziali per l'accesso all'informazione in relazione al suo riutilizzo. Pertanto, l'emendamento è necessario per ragioni di logica interna del testo ed è strettamente connesso ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 210
Eva Kaili**Proposta di direttiva**
Articolo 3 bis (nuovo)*Testo della Commissione**Emendamento**Articolo 3 bis*

L'anonimato dei dati deve essere considerato un livello aggiuntivo di tutela e riservatezza. Occorre adottare disposizioni correlate per rendere anonimi i dati per impostazione predefinita, laddove possibile. Tali procedure devono essere accompagnate da una serie di prove attestanti l'anonimato. Inoltre, qualora comprendano dati personali, ivi compresi eventuali dati sulle operazioni, i dati del settore pubblico devono essere resi anonimi per impostazione predefinita. Qualora decida di non consentire la raccolta dei propri dati o metadati, l'utente finale deve poter utilizzare il servizio relativo nella misura del possibile, rispettando al contempo la propria scelta.

Or. en

Emendamento 211
Julia Reda
a nome del gruppo Verts/ALE
Dita Charanzová**Proposta di direttiva**

Capo II – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

RICHIESTE DI RIUTILIZZO

ACCESSO AI DOCUMENTI E
RICHIESTE DI RIUTILIZZO

Or. en

Motivazione

Sebbene il riutilizzo dell'informazione richieda che questa sia resa disponibile per l'accesso, tale requisito non figura nella rifusione. Le modifiche proposte intendono definire requisiti essenziali per l'accesso all'informazione in relazione al suo riutilizzo. Pertanto, l'emendamento è necessario per ragioni di logica interna del testo ed è strettamente connesso ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 212

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Dita Charanzová

Proposta di direttiva

Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Prescrizioni per il trattamento delle richieste di riutilizzo

Prescrizioni per il trattamento delle richieste di **accesso ai documenti e di** riutilizzo

Or. en

Motivazione

Sebbene il riutilizzo dell'informazione richieda che questa sia resa disponibile per l'accesso, tale requisito non figura nella rifusione. Le modifiche proposte intendono definire requisiti essenziali per l'accesso all'informazione in relazione al suo riutilizzo. Pertanto, l'emendamento è necessario per ragioni di logica interna del testo ed è strettamente connesso ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 213

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Dita Charanzová

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli enti pubblici esaminano le richieste di riutilizzo e mettono i documenti a disposizione del richiedente, ove possibile e opportuno per via elettronica o, se è necessaria una licenza, mettono a punto l'offerta di licenza per il richiedente entro un lasso di tempo ragionevole e coerente con quello previsto per l'esame delle richieste di accesso ai documenti.

Emendamento

1. Gli enti pubblici esaminano le richieste di **accesso ai documenti o di relativo** riutilizzo e mettono i documenti a disposizione del richiedente, ove possibile e opportuno per via elettronica o, se è necessaria una licenza **per il riutilizzo**, mettono a punto l'offerta di licenza per il richiedente entro un lasso di tempo ragionevole e coerente con quello previsto per l'esame delle richieste di accesso ai documenti.

Or. en

Motivazione

Sebbene il riutilizzo dell'informazione richieda che questa sia resa disponibile per l'accesso, tale requisito non figura nella rifusione. Le modifiche proposte intendono definire requisiti essenziali per l'accesso all'informazione in relazione al suo riutilizzo. Pertanto, l'emendamento è necessario per ragioni di logica interna del testo ed è strettamente connesso ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 214
Michał Boni

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli enti pubblici esaminano le richieste di riutilizzo e mettono i documenti a disposizione del richiedente, ove possibile e opportuno per via elettronica o, se è necessaria una licenza, mettono a punto l'offerta di licenza per il richiedente entro un lasso di tempo ragionevole e coerente con quello previsto per l'esame delle richieste di accesso ai documenti.

Emendamento

1. Gli enti pubblici **e le imprese pubbliche** esaminano le richieste di riutilizzo e mettono i documenti a disposizione del richiedente, ove possibile e opportuno per via elettronica o, se è necessaria una licenza, mettono a punto l'offerta di licenza per il richiedente entro un lasso di tempo ragionevole e coerente con quello previsto per l'esame delle richieste di accesso ai documenti.

Or. en

Emendamento 215

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Dita Charanzová

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Laddove non siano stati fissati limiti di tempo o altre disposizioni in merito alla fornitura tempestiva di documenti, gli enti pubblici esaminano la richiesta di riutilizzo e forniscono i documenti al richiedente o, se è necessaria una licenza, mettono a punto l'offerta di licenza per il richiedente non più di 20 giorni lavorativi dopo aver ricevuto la richiesta. Tale lasso di tempo può essere prorogato di altri 20 giorni lavorativi ove le richieste siano cospicue o complesse. In tali casi, entro tre settimane dalla richiesta iniziale sarà notificato al richiedente che occorre più tempo per evadere la pratica.

Emendamento

2. Laddove non siano stati fissati limiti di tempo o altre disposizioni in merito alla fornitura tempestiva di documenti, gli enti pubblici esaminano la richiesta di riutilizzo e forniscono i documenti al richiedente o, se è necessaria una licenza **per il riutilizzo**, mettono a punto l'offerta di licenza per il richiedente **il prima possibile o, al più tardi**, non più di 20 giorni lavorativi dopo aver ricevuto la richiesta. Tale lasso di tempo può essere prorogato di altri 20 giorni lavorativi ove le richieste siano cospicue o complesse. In tali casi, **il prima possibile e in ogni caso** entro tre settimane dalla richiesta iniziale, sarà notificato al richiedente che occorre più tempo per evadere la pratica, **adducendo una motivazione.**

Or. en

Motivazione

Sebbene il riutilizzo dell'informazione richieda che questa sia resa disponibile per l'accesso, tale requisito non figura nella rifusione. Le modifiche proposte intendono definire requisiti essenziali per l'accesso all'informazione in relazione al suo riutilizzo. Pertanto, l'emendamento è necessario per ragioni di logica interna del testo ed è strettamente connesso ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 216

Michal Boni

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Laddove non siano stati fissati limiti di tempo o altre disposizioni in merito alla fornitura tempestiva di documenti, gli enti pubblici esaminano la richiesta di riutilizzo e forniscono i documenti al richiedente o, se è necessaria una licenza, mettono a punto l'offerta di licenza per il richiedente non più di 20 giorni lavorativi dopo aver ricevuto la richiesta. Tale lasso di tempo può essere prorogato di altri 20 giorni lavorativi ove le richieste siano cospicue o complesse. In tali casi, entro tre settimane dalla richiesta iniziale sarà notificato al richiedente che occorre più tempo per evadere la pratica.

Emendamento

2. Laddove non siano stati fissati limiti di tempo o altre disposizioni in merito alla fornitura tempestiva di documenti, gli enti pubblici **e le imprese pubbliche** esaminano la richiesta di riutilizzo e forniscono i documenti al richiedente o, se è necessaria una licenza, mettono a punto l'offerta di licenza per il richiedente non più di 20 giorni lavorativi dopo aver ricevuto la richiesta. Tale lasso di tempo può essere prorogato di altri 20 giorni lavorativi ove le richieste siano cospicue o complesse. In tali casi, entro tre settimane dalla richiesta iniziale sarà notificato al richiedente che occorre più tempo per evadere la pratica.

Or. en

Emendamento 217

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Dita Charanzová

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. In caso di decisione negativa, gli enti pubblici comunicano al richiedente i motivi **del rifiuto** sulla base delle pertinenti disposizioni del regime di accesso in vigore in detto Stato membro o delle disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a g), o l'articolo 3. Quando è adottata una decisione negativa a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), l'ente pubblico indica inoltre la persona fisica o giuridica titolare del diritto, se è nota, oppure il licenziante dal quale l'ente pubblico ha ottenuto il materiale in questione. Le biblioteche, comprese le biblioteche

Emendamento

3. In caso di decisione negativa, gli enti pubblici comunicano al richiedente **entro 20 giorni lavorativi** i motivi **per cui hanno respinto, integralmente o parzialmente, la richiesta di accesso a un documento o di relativo riutilizzo nella forma o nel formato richiesti**, sulla base delle pertinenti disposizioni del regime di accesso in vigore in detto Stato membro o delle disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a g), o l'articolo 3. Quando è adottata una decisione negativa a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), l'ente pubblico indica inoltre la persona fisica o giuridica

universitarie, i musei e gli archivi non sono tenuti a includere tale indicazione.

titolare del diritto, se è nota, oppure il licenziante dal quale l'ente pubblico ha ottenuto il materiale in questione. Le biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, i musei e gli archivi non sono tenuti a includere tale indicazione.

Or. en

Motivazione

Sebbene il riutilizzo dell'informazione richieda che questa sia resa disponibile per l'accesso, tale requisito non figura nella rifusione. Le modifiche proposte intendono definire requisiti essenziali per l'accesso all'informazione in relazione al suo riutilizzo. Pertanto, l'emendamento è necessario per ragioni di logica interna del testo ed è strettamente connesso ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 218

Michal Boni

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. In caso di decisione negativa, gli enti pubblici comunicano al richiedente i motivi del rifiuto sulla base delle pertinenti disposizioni del regime di accesso in vigore in detto Stato membro o delle disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a g), o l'articolo 3. Quando è adottata una decisione negativa a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), l'ente pubblico **indica** inoltre la persona fisica o giuridica titolare del diritto, se è nota, oppure il licenziante dal quale l'ente pubblico ha ottenuto il materiale in questione. Le biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, i musei e gli archivi non sono tenuti a includere tale indicazione.

Emendamento

3. In caso di decisione negativa, gli enti pubblici **e le imprese pubbliche** comunicano al richiedente i motivi del rifiuto sulla base delle pertinenti disposizioni del regime di accesso in vigore in detto Stato membro o delle disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a g), o l'articolo 3. Quando è adottata una decisione negativa a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), l'ente pubblico **e le imprese pubbliche indicano** inoltre la persona fisica o giuridica titolare del diritto, se è nota, oppure il licenziante dal quale l'ente pubblico ha ottenuto il materiale in questione. Le biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, i musei e gli archivi non sono tenuti a includere tale indicazione.

Or. en

Emendamento 219

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Dita Charanzová

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Uno Stato membro redige un elenco di criteri, accessibile al pubblico, sulla base del quale l'ente interessato possa decidere in merito all'ulteriore espletamento della richiesta.

Or. en

Emendamento 220

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Dita Charanzová

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Ai fini del presente articolo, gli Stati membri assicurano che:

a) sia concesso sostegno nella richiesta di accesso ai documenti;

b) gli elenchi degli enti pubblici siano accessibili al pubblico; e

c) siano stabilite modalità pratiche per assicurare che il diritto di accesso ai documenti e relativo al loro riutilizzo dell'informazione del settore pubblico possa essere effettivamente esercitato, in particolare:

a. la designazione di addetti all'informazione,

b. l'istituzione e il mantenimento di uffici

per la consultazione dei documenti richiesti,

c. registri o elenchi di documenti detenuti da enti pubblici o punti di informazione, con chiara indicazione dei luoghi in cui sono reperibili i documenti;

d) gli enti pubblici informino adeguatamente il pubblico in merito ai diritti di cui gode ai sensi della presente direttiva e in virtù dell'accesso esistente alle norme in materia di informazioni, stabilite a livello nazionale o dell'Unione, e forniscano, in misura appropriata, informazioni, orientamenti e consigli a tal fine.

Or. en

Motivazione

Sebbene il riutilizzo dell'informazione richieda che questa sia resa disponibile per l'accesso, tale requisito non figura nella rifusione. Le modifiche proposte intendono definire requisiti essenziali per l'accesso all'informazione in relazione al suo riutilizzo. Pertanto, l'emendamento è necessario per ragioni di logica interna del testo ed è strettamente connesso ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 221

Dario Tamburrano, Ignazio Corrao

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione

5. I seguenti soggetti non sono tenuti ad osservare le prescrizioni del presente articolo:

Emendamento

5. I seguenti soggetti non sono tenuti ad osservare le prescrizioni del presente articolo, ***a meno che la richiesta di accesso o riutilizzo non sia presentata da un'autorità pubblica:***

Or. en

Motivazione

Alle autorità pubbliche dovrebbe essere sempre consentito presentare una richiesta di accesso ai documenti in possesso di operatori di servizio pubblico e di altri soggetti che

agiscono nell'interesse generale, nonché una richiesta di relativo utilizzo. Nel caso in cui la loro richiesta debba essere respinta, è opportuno seguire la procedura di cui al presente articolo.

Emendamento 222

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) *le imprese pubbliche;* *soppresso*

Or. en

Motivazione

Le imprese pubbliche dovrebbero ricevere lo stesso trattamento degli enti pubblici.

Emendamento 223

Michał Boni

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) *le imprese pubbliche;* *soppresso*

Or. en

Emendamento 224

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1. Gli Stati membri compiono ogni ragionevole sforzo per garantire che i

documenti cui si applica la presente direttiva siano aggiornati, precisi e confrontabili.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario ai fini della certezza giuridica e per ragioni di logica interna del testo ed è strettamente connesso ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 225

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Fatto salvo il capo V, gli enti pubblici e le imprese pubbliche mettono a disposizione i propri documenti in qualsiasi formato o lingua preesistente e, ove possibile e opportuno, in formati aperti leggibili meccanicamente e insieme ai rispettivi metadati. Sia il formato che i metadati sono, ove possibile, conformi a standard formali aperti.

Emendamento

1. Fatto salvo il capo V, gli enti pubblici e le imprese pubbliche mettono a disposizione i propri documenti, ***nonché li rendono interoperabili, prontamente reperibili e riutilizzabili per via elettronica***, in qualsiasi formato o lingua preesistente e, ove possibile e opportuno, in formati aperti leggibili meccanicamente e insieme ai rispettivi metadati. Sia il formato che i metadati sono, ove possibile, conformi a standard formali aperti.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è strettamente connesso all'introduzione delle imprese pubbliche, all'articolo 2, punto 3, e in tutta la rifusione, nonché ad altri emendamenti relativi ricevibili (ad esempio il considerando 27).

Emendamento 226

Răzvan Popa, Carlos Zorrinho

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. *Gli enti pubblici e le imprese pubbliche mantengono i documenti di cui al paragrafo 1 in forme o formati consultabili tramite mezzi elettronici.*

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario in considerazione della logica interna del testo e in quanto indissolubilmente legato ad altre modifiche accolte.

Emendamento 227

Michal Boni

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il paragrafo 1 non comporta, per gli enti pubblici o le imprese pubbliche, l'obbligo di adeguare i documenti o di crearne per conformarsi a tale paragrafo, né l'obbligo di fornire estratti di documenti, se ciò comporta difficoltà sproporzionate, che vanno al di là della semplice manipolazione.

Emendamento

2. ***Purché i riutilizzatori abbiano la possibilità di riutilizzare i documenti richiesti***, il paragrafo 1 non comporta, per gli enti pubblici o le imprese pubbliche, l'obbligo di adeguare i documenti o di crearne per conformarsi a tale paragrafo, né l'obbligo di fornire estratti di documenti, se ciò comporta difficoltà sproporzionate, che vanno al di là della semplice manipolazione.

Or. en

Emendamento 228

Neoklis Sylikiotis

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli enti pubblici ***e le imprese pubbliche rendono disponibili i dati dinamici per il riutilizzo immediatamente***

Emendamento

4. Gli enti pubblici ***agevolano il riutilizzo immediato dei*** dati dinamici dopo la raccolta tramite interfacce per

dopo la raccolta tramite interfacce per programmi applicativi (API) adeguate.

programmi applicativi (API) adeguate. ***Per assicurare la fornitura continua di dati dinamici, gli enti pubblici ricevono sostegno per essere in grado di fornire un elevato livello di formazione ai loro dipendenti che si occupano di nuove tecnologie.***

Or. en

Emendamento 229

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli enti pubblici e le imprese pubbliche rendono disponibili i dati dinamici per il riutilizzo immediatamente dopo la raccolta tramite interfacce per programmi applicativi (API) adeguate.

Emendamento

4. Gli enti pubblici e le imprese pubbliche rendono disponibili i dati dinamici per il riutilizzo immediatamente dopo la raccolta, ***in tempo reale e senza indugio***, tramite interfacce per programmi applicativi (API) adeguate.

Or. en

Motivazione

L'utilità dei dati dinamici dipende dalla loro tempestiva disponibilità e da aggiornamenti frequenti.

Emendamento 230

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Se mettere a disposizione i documenti immediatamente dopo la raccolta eccede la capacità finanziaria e tecnica dell'ente pubblico o dell'impresa

Emendamento

5. Se mettere a disposizione i documenti immediatamente dopo la raccolta ***in tempo reale e senza indugio*** eccede la capacità finanziaria e tecnica

pubblica, i documenti di cui al paragrafo 4 sono resi disponibili entro un termine che non pregiudichi indebitamente lo sfruttamento del loro potenziale economico.

dell'ente pubblico o dell'impresa pubblica, i documenti di cui al paragrafo 4 sono resi disponibili entro un termine che non pregiudichi indebitamente lo sfruttamento del loro potenziale economico. ***Agli utilizzatori sono comunicati il lasso di tempo esatto in cui rendere disponibili i documenti e la frequenza con cui i documenti sono aggiornati.***

Or. en

Motivazione

L'utilità dei dati dinamici dipende dalla loro tempestiva disponibilità e da aggiornamenti frequenti.

Emendamento 231

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Ove applicabile, gli enti pubblici rispondono alle richieste di informazioni sulla metodologia utilizzata nella compilazione dei documenti, in particolare sulle procedure di misurazione, sui metodi di analisi, sul campionamento e sul pretrattamento dei campioni, utilizzati nella loro compilazione, oppure facendo riferimento a una procedura standardizzata e apertamente disponibile impiegata.

Or. en

Motivazione

L'utilità e l'importanza dei dati dipendono ampiamente dalle metodologie utilizzate nella loro raccolta.

Emendamento 232

Julia Reda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5 bis

Interfacce per programmi applicativi

- 1. Ogniqualvolta un documento è messo a disposizione di un richiedente per il suo riutilizzo o il richiedente ottiene una licenza, un ente pubblico o un'impresa pubblica rende inoltre accessibile al pubblico tale documento per il riutilizzo tramite le interfacce per programmi applicativi.*
- 2. Se un ente pubblico o un'impresa pubblica mette a disposizione i documenti per il riutilizzo tramite un'API, concede a tutti gli utenti un accesso illimitato. In particolare per le informazioni in tempo reale, l'ente pubblico o l'impresa pubblica concede un accesso anche alle informazioni pregresse. Qualora nel diritto dell'Unione debbano esistere obblighi in materia di restrizioni, le restrizioni che ne derivano sono giustificate, ivi compresa la base giuridica, e la motivazione è resa pubblicamente disponibile.*
- 3. Qualora un'API sia utilizzata per rendere disponibili i documenti, le informazioni ivi contenute hanno lo stesso ambito di applicazione e la stessa portata rispetto a quando essi siano resi disponibili mediante altri mezzi.*
- 4. Gli enti pubblici o le imprese pubbliche sviluppano e documentano l'API e le relative specifiche tecniche ricorrendo a standard aperti e a formati strutturati, leggibili meccanicamente e aperti.*
- 5. Gli enti pubblici o le imprese pubbliche comunicano preventivamente agli utenti qualsiasi modifica delle specifiche tecniche dell'API e lo fanno quanto prima*

e comunque almeno tre mesi prima che la modifica sia attuata, tranne nei casi urgenti debitamente giustificati in cui le modifiche devono essere applicate immediatamente.

6. Gli enti pubblici o le imprese pubbliche garantiscono che l'API sia sistematicamente accessibile e di qualità costante.

7. Gli enti pubblici o le imprese pubbliche rendono disponibile l'accesso all'API e alle sue specifiche tecniche alle condizioni stabilite agli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della presente direttiva. La documentazione è resa disponibile a titolo gratuito applicando il minor numero possibile di restrizioni e condizioni formali, ma in ogni caso a condizioni non più restrittive di quelle previste per l'informazione stessa.

Or. en

Motivazione

L'accesso ai dati dinamici tramite le API introdotto nella presente rifusione rende necessarie ulteriori considerazioni in merito ai requisiti di tali interfacce tecniche.

Emendamento 233

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il riutilizzo di documenti è gratuito o limitato ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione, messa a disposizione e divulgazione, e – ove applicabile – per l'anonimizzazione di dati personali o per le misure adottate per proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato.

Emendamento

1. L'accesso ai documenti e il loro riutilizzo sono gratuiti.

Motivazione

L'emendamento intende modificare l'articolo al fine di migliorare le disposizioni giuridiche. Sebbene il riutilizzo dell'informazione richieda che questa sia resa disponibile per l'accesso, tale requisito non figura nella rifusione. Le modifiche proposte intendono definire requisiti essenziali per l'accesso all'informazione in relazione al suo riutilizzo. Pertanto, l'emendamento è necessario per ragioni di logica interna del testo ed è strettamente connesso ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 234**Nikolay Barekov****Proposta di direttiva****Articolo 6 – paragrafo 1***Testo della Commissione*

1. Il riutilizzo di documenti è gratuito **o limitato ai** costi marginali sostenuti per la loro riproduzione, messa a disposizione e divulgazione, e – ove applicabile – per l'anonimizzazione di dati personali o per le misure adottate per proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato.

Emendamento

1. Il riutilizzo di documenti è gratuito. ***In via eccezionale, gli Stati membri possono recuperare i*** costi marginali sostenuti per la loro riproduzione, messa a disposizione e divulgazione, ***per l'archiviazione dei dati*** e – ove applicabile – per l'anonimizzazione di dati personali o per le misure adottate per proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato.

Or. en

Emendamento 235**Martina Werner, Eugen Freund, Miapetra Kumpula-Natri****Proposta di direttiva****Articolo 6 – paragrafo 1***Testo della Commissione*

1. Il riutilizzo di documenti è gratuito **o limitato ai** costi marginali sostenuti per la loro riproduzione, messa a disposizione e divulgazione, e – ove applicabile – per l'anonimizzazione di dati personali o per le misure adottate per proteggere le

Emendamento

1. Il riutilizzo di documenti ***può essere*** gratuito. ***Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere che i*** costi marginali sostenuti per la loro riproduzione, messa a disposizione e divulgazione, ***archiviazione,*** e – ove applicabile – per l'anonimizzazione

informazioni commerciali a carattere riservato.

di dati personali o per le misure adottate per proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato *siano recuperati*.

Or. en

Emendamento 236
Dario Tamburrano, Ignazio Corrao

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il riutilizzo di documenti è gratuito o limitato ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione, messa a disposizione e divulgazione, e – ove applicabile – per l'anonimizzazione di dati personali o per le misure adottate per proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato.

Emendamento

1. Il riutilizzo di documenti è gratuito o limitato ai costi marginali sostenuti per la loro **archiviazione e conservazione**, riproduzione, messa a disposizione e divulgazione, e – ove applicabile – per l'anonimizzazione di dati personali o per le misure adottate per proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato.

Or. en

Motivazione

Anche l'archiviazione e la conservazione dei dati comportano costi, che dovrebbero essere tenuti in debita considerazione per quanto riguarda l'imposizione di corrispettivi limitati ai costi marginali.

Emendamento 237
Julia Reda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. In via eccezionale, gli Stati membri possono recuperare i costi marginali sostenuti per la loro riproduzione, messa a disposizione e divulgazione, e – ove applicabile – per

L'anonimizzazione di dati personali o per le misure adottate per proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato.

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende modificare l'articolo al fine di migliorare le disposizioni giuridiche.

Emendamento 238

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. ***In via eccezionale il paragrafo 1 non si applica:***

Emendamento

2. ***Gli Stati membri possono decidere di non applicare i paragrafi 1 e 1 bis nei seguenti casi:***

Or. en

Emendamento 239

Sven Schulze, Sabine Verheyen, Angelika Niebler

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

-a) in via eccezionale, a documenti per i quali gli enti pubblici in questione sono tenuti a generare utili sufficienti per coprire una parte sostanziale dei costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione. Questi criteri sono definiti dalla legge o da altre norme vincolanti nello Stato membro. In assenza di tali norme, i criteri dovrebbero essere definiti in conformità delle comuni prassi amministrative dello Stato;

Motivazione

"Die Pflege und Bereitstellung von Daten ist zeit- und ressourcenintensiv. Daher ist die Möglichkeit für öffentliche Stellen, ausreichende Einnahmen zu erzielen, um die dadurch anfallenden Kosten decken zu können, notwendig und angemessen. Dieser Änderungsantrag ist notwendig für die interne Logik des Textes und weil der Änderungsantrag untrennbar mit anderen zulässigen Änderungen verbunden ist". "Die Pflege und Bereitstellung von Daten ist zeit- und ressourcenintensiv. Daher ist die Möglichkeit für öffentliche Stellen, ausreichende Einnahmen zu erzielen, um die dadurch anfallenden Kosten decken zu können, notwendig und angemessen. Dieser Änderungsantrag ist notwendig für die interne Logik des Textes und weil der Änderungsantrag untrennbar mit anderen zulässigen Änderungen verbunden ist".

Emendamento 240**Nikolay Barekov****Proposta di direttiva****Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a***Testo della Commissione**Emendamento*

a) a enti pubblici che devono generare proventi per coprire una parte sostanziale dei costi inerenti allo svolgimento dei propri compiti di servizio pubblico;

soppresso**Emendamento 241****Dario Tamburrano, Ignazio Corrao****Proposta di direttiva****Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a***Testo della Commissione**Emendamento*

a) a enti pubblici che devono generare proventi per coprire una parte sostanziale dei costi inerenti allo svolgimento dei propri compiti di servizio pubblico;

a) a enti pubblici che devono, *in base al diritto o ad altre norme vincolanti negli Stati membri*, generare proventi per coprire una parte sostanziale dei costi inerenti allo svolgimento dei propri compiti di servizio pubblico, *ivi compresi i costi inerenti alla raccolta, all'archiviazione, alla produzione, alla riproduzione e alla*

diffusione di documenti, che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva;

Or. en

Emendamento 242

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) a **enti pubblici che devono generare proventi** per coprire **una parte sostanziale** dei costi inerenti **allo svolgimento dei propri compiti di servizio pubblico;**

Emendamento

a) a **documenti** per i quali **l'ente pubblico in questione è tenuto, a norma del diritto nazionale, a generare utili sufficienti per coprire almeno il 70 %** dei costi inerenti **alla raccolta, alla produzione, alla riproduzione e alla diffusione;**

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende modificare l'articolo al fine di migliorare le disposizioni giuridiche. In linea di principio è ampiamente riconosciuto che la scelta di mettere a disposizione serie di dati a titolo gratuito è estremamente vantaggiosa, sia tramite le modifiche apportate al paragrafo 1 del presente articolo nella rifusione, sia nell'ambito delle motivazioni adottate nel contesto dell'introduzione del concetto di serie di dati di elevato valore. Ciò giustifica la modifica del paragrafo 2, lettera a), che si pone l'ambizioso obiettivo di aumentare il numero delle serie di dati messe a disposizione a titolo gratuito.

Emendamento 243

Martina Werner, Miapetra Kumpula-Natri

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) a enti pubblici che devono generare proventi per coprire una parte **sostanziale** dei costi inerenti allo

Emendamento

a) a enti pubblici che devono generare proventi per coprire una parte dei costi inerenti allo svolgimento dei propri

svolgimento dei propri compiti di servizio pubblico;

compiti di servizio pubblico;

Or. en

Motivazione

Agli enti pubblici dovrebbe essere consentito imporre il pagamento di tariffe per il riutilizzo dei documenti se devono generare proventi per coprire qualsiasi parte dei loro costi e non solo una parte sostanziale. L'emendamento è legato ad altri emendamenti ricevibili del testo.

Emendamento 244

Nikolay Barekov

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) a documenti per i quali l'ente pubblico in questione è tenuto, a norma del diritto nazionale, a generare utili sufficienti per coprire almeno il 60 % dei loro costi di raccolta, produzione, riproduzione, diffusione e archiviazione dei dati;

Or. en

Emendamento 245

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) a biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, musei e archivi;

soppresso

Or. en

Motivazione

Le biblioteche, i musei e gli archivi si adoperano per conservare il patrimonio culturale sotto forma di opere non coperte dal diritto d'autore (dominio pubblico). Consentire loro di imporre il pagamento di tariffe per il riutilizzo di tali documenti contrasterebbe con il loro obiettivo di interesse pubblico di rendere disponibili, nella misura più ampia possibile, i materiali di dominio pubblico.

Emendamento 246

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) alle imprese pubbliche.

soppresso

Or. en

Motivazione

Le imprese pubbliche dovrebbero rispettare i principi di tariffazione di cui al presente articolo.

Emendamento 247

Nikolay Barekov

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), l'importo totale delle tariffe è calcolato in base a criteri oggettivi, trasparenti e verificabili stabiliti dagli Stati membri. Il totale delle entrate ricavate dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti in un periodo contabile adeguato non supera i costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione, *e* – ove applicabile – di anonimizzazione di dati personali e delle misure adottate per proteggere le informazioni commerciali a

3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), l'importo totale delle tariffe è calcolato in base a criteri oggettivi, trasparenti e verificabili stabiliti dagli Stati membri. Il totale delle entrate ricavate dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti in un periodo contabile adeguato non supera i costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione, **di archiviazione dei dati e** – ove applicabile – di anonimizzazione di dati personali e delle misure adottate per proteggere le

carattere riservato, maggiorati di un utile ragionevole sugli investimenti. Le tariffe sono calcolate conformemente ai principi contabili applicabili.

informazioni commerciali a carattere riservato, maggiorati di un utile ragionevole sugli investimenti. Le tariffe sono calcolate conformemente ai principi contabili applicabili.

Or. en

Emendamento 248

Martina Werner, Theresa Griffin, Eugen Freund, Miapetra Kumpula-Natri, Răzvan Popa

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), l'importo totale delle tariffe è calcolato in base a criteri oggettivi, trasparenti e verificabili stabiliti dagli Stati membri. Il totale delle entrate ricavate dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti in un periodo contabile adeguato non supera i costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione, e – ove applicabile – di anonimizzazione di dati personali e delle misure adottate per proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato, maggiorati di un utile ragionevole sugli investimenti. Le tariffe sono calcolate conformemente ai principi contabili applicabili.

Emendamento

3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), l'importo totale delle tariffe è calcolato in base a criteri oggettivi, trasparenti e verificabili stabiliti dagli Stati membri. Il totale delle entrate ricavate dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti in un periodo contabile adeguato non supera i costi di raccolta, produzione, **archiviazione**, riproduzione e diffusione, e – ove applicabile – di anonimizzazione di dati personali e delle misure adottate per proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato, maggiorati di un utile ragionevole sugli investimenti. Le tariffe sono calcolate conformemente ai principi contabili applicabili.

Or. en

Motivazione

L'archiviazione dei documenti può inoltre comportare costi che dovrebbero essere presi in considerazione nel calcolo delle tariffe. Visto che tutti i costi marginali sono recuperati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, l'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 249

Nikolay Barekov

**Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. Quando viene chiesto il pagamento di un corrispettivo in denaro dagli enti pubblici di cui al paragrafo 2, lettera b), il totale delle entrate provenienti dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti in un periodo contabile adeguato non supera i costi di raccolta, produzione, riproduzione, diffusione, conservazione e gestione dei diritti e – ove applicabile – di anonimizzazione di dati personali e delle misure adottate per proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato, maggiorati di un utile ragionevole sugli investimenti. Le tariffe sono calcolate conformemente ai principi contabili applicabili agli enti pubblici interessati.

Emendamento

4. Quando viene chiesto il pagamento di un corrispettivo in denaro dagli enti pubblici di cui al paragrafo 2, lettera b), il totale delle entrate provenienti dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti in un periodo contabile adeguato non supera i costi di raccolta, produzione, riproduzione, diffusione, **archiviazione dei dati**, conservazione e gestione dei diritti e – ove applicabile – di anonimizzazione di dati personali e delle misure adottate per proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato, maggiorati di un utile ragionevole sugli investimenti. Le tariffe sono calcolate conformemente ai principi contabili applicabili agli enti pubblici interessati.

Or. en

Emendamento 250

Martina Werner, Eugen Freund, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Răzvan Popa

**Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. Quando viene chiesto il pagamento di un corrispettivo in denaro dagli enti pubblici di cui al paragrafo 2, lettera b), il totale delle entrate provenienti dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti in un periodo contabile adeguato non supera i costi di raccolta, produzione, riproduzione, diffusione, conservazione e gestione dei diritti e – ove applicabile – di anonimizzazione di dati

Emendamento

4. Quando viene chiesto il pagamento di un corrispettivo in denaro dagli enti pubblici di cui al paragrafo 2, lettera b), il totale delle entrate provenienti dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti in un periodo contabile adeguato non supera i costi di raccolta, produzione, riproduzione, diffusione, **archiviazione**, conservazione e gestione dei diritti e – ove applicabile – di

personali e delle misure adottate per proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato, maggiorati di un utile ragionevole sugli investimenti. Le tariffe sono calcolate conformemente ai principi contabili applicabili agli enti pubblici interessati.

anonimizzazione di dati personali e delle misure adottate per proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato, maggiorati di un utile ragionevole sugli investimenti. Le tariffe sono calcolate conformemente ai principi contabili applicabili agli enti pubblici interessati.

Or. en

Motivazione

L'archiviazione dei documenti può inoltre comportare costi che dovrebbero essere presi in considerazione nel calcolo delle tariffe. Visto che tutti i costi marginali sono recuperati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, l'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 251

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Il riutilizzo delle serie di dati di elevato valore, il cui elenco è stabilito in conformità dell'articolo 13, e dei dati della ricerca di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), è gratuito per l'utilizzatore.

Emendamento

5. Il riutilizzo delle serie di dati di elevato valore, il cui elenco è stabilito in conformità dell'articolo 13 **e dell'allegato II bis**, e dei dati della ricerca di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), è gratuito per l'utilizzatore.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è correlato alle modifiche apportate all'articolo 13.

Emendamento 252

Martina Werner, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Il riutilizzo delle serie di dati di elevato valore, il cui elenco è stabilito in conformità dell'articolo 13, e dei dati della ricerca di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), è gratuito per l'utilizzatore.

Emendamento

5. Il riutilizzo delle serie di dati di elevato valore, il cui elenco è stabilito in conformità dell'articolo 13 *e dell'allegato II bis*, e dei dati della ricerca di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), è gratuito per l'utilizzatore.

Or. en

Motivazione

Le categorie delle serie di dati di elevato valore dovrebbero essere chiaramente definite in un allegato della direttiva e pertanto tale allegato dovrebbe essere indicato unitamente al rinvio all'articolo 13.

Emendamento 253

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. *Gli Stati membri pubblicano, per via elettronica, l'elenco dei documenti di cui al paragrafo 2, lettera a). La previa inclusione di un documento nell'elenco è un requisito indispensabile per invocare le deroghe di cui al paragrafo 2, lettera a).*

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per rafforzare la certezza giuridica per i (potenziali) riutilizzatori.

Emendamento 254

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. ***Gli Stati membri pubblicano un elenco degli enti pubblici di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a).*** **soppresso**

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende modificare l'articolo al fine di migliorare le disposizioni giuridiche, spostando il paragrafo 3 all'articolo 6, paragrafo 5 bis.

Emendamento 255

Eva Kaili

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Qualora un'impresa privata utilizzi i dati del settore pubblico acquisiti da un'autorità pubblica, divulga gli utilizzi previsti e fornisce una dichiarazione annuale in cui indica le finalità per le quali i dati del settore pubblico sono stati utilizzati e in cui sono fornite informazioni in merito agli utili generati dall'utilizzo di tali dati del settore pubblico. (articolo)

Or. en

Emendamento 256

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il riutilizzo dei documenti ***può essere autorizzato incondizionatamente***

1. ***Gli enti pubblici e le imprese pubbliche non subordinano il riutilizzo***

o a determinate condizioni, *se del caso mediante* una licenza. *Tali condizioni non riducono indebitamente le possibilità di riutilizzo e non sono utilizzate per limitare la concorrenza.*

dei documenti *a* determinate condizioni *o a* una licenza *se non richiesto dalla legge.*

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende modificare l'articolo al fine di migliorare le disposizioni giuridiche e aumentare la chiarezza.

Emendamento 257 **Nikolay Barekov**

Proposta di direttiva **Articolo 8 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Il riutilizzo dei documenti *può essere autorizzato incondizionatamente o a* determinate condizioni, *se del caso mediante* una licenza. Tali condizioni non *riducono indebitamente le possibilità di riutilizzo e non sono utilizzate per limitare la concorrenza.*

Emendamento

1. ***Gli Stati membri non subordinano*** il riutilizzo dei documenti *a* determinate condizioni *o a* una licenza, ***a meno che la necessità di*** tali condizioni ***o di una licenza non sia*** non *discriminatoria, giustificata da un obiettivo di interesse pubblico e proporzionata.*

Or. en

Emendamento 258 **Nikolay Barekov**

Proposta di direttiva **Articolo 8 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. ***Negli Stati membri in cui si fa uso della licenza, gli Stati membri provvedono affinché le licenze standard per il riutilizzo di documenti del settore pubblico, che possono essere adattate per soddisfare particolari richieste di licenza, siano disponibili in formato digitale e***

Emendamento

soppresso

possano essere elaborate elettronicamente. Gli Stati membri incoraggiano il ricorso a tali licenze standard.

Or. en

Emendamento 259

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. *Negli Stati membri in cui si fa uso della* licenza, gli Stati membri *provvedono affinché* le licenze standard per il riutilizzo di documenti del settore pubblico, *che possono essere adattate per soddisfare particolari richieste di licenza*, siano disponibili in formato digitale e *possano essere elaborate* elettronicamente. *Gli Stati membri incoraggiano il ricorso a tali licenze standard.*

Emendamento

2. *Laddove il riutilizzo dei documenti sia soggetto a determinate condizioni o a una licenza*, gli Stati membri:
a) garantiscono che tali condizioni o licenze non limitino inutilmente le possibilità di riutilizzo o concorrenza e che i dati siano divulgati nel rispetto dei criteri o delle condizioni di concessione delle licenze meno restrittivi, tra cui la possibilità di devolvere documenti al pubblico dominio;
b) valutano se esistano licenze aperte comunemente utilizzate che rispettano tali requisiti. Gli Stati membri utilizzano pertanto la licenza o le licenze compatibili più comunemente utilizzate e meno restrittive;
c) incoraggiano l'uso di licenze aperte standard per il riutilizzo di documenti del settore pubblico e garantiscono che le licenze siano disponibili in formato digitale e accessibili elettronicamente.

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende modificare l'articolo al fine di migliorare le disposizioni giuridiche e aumentare la chiarezza. Inoltre, nella rifusione, la Commissione aggiunge la formulazione sulle "disposizioni giuridiche o pratiche, ... che mirano a limitare [...] la disponibilità di riutilizzo di documenti" di cui all'articolo 12, paragrafo 4, e sulla necessità di "rispettare .. i

pertinenti obblighi .. in particolare per quanto riguarda .. le licenze", di cui al considerando 22.

Emendamento 260

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 9 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché gli enti pubblici e le imprese pubbliche forniscano alla Commissione il necessario accesso a tutti i dati che mettono a disposizione per il riutilizzo, al fine di consentire un'aggregazione delle serie di dati a livello dell'Unione, in modo particolare onde prevedere serie di dati a copertura totale per l'Unione per una particolare categoria di dati di cui all'allegato II bis. La Commissione adotta modalità pratiche per aggregare le serie di dati a livello dell'Unione.

Or. en

Motivazione

L'introduzione di serie di dati di elevato valore, come definite dalla Commissione mediante atti delegati all'articolo 13 richiede la definizione di modalità pratiche non solo a livello degli Stati membri, ma anche a livello dell'Unione. L'articolo 9 è pertanto modificato.

Emendamento 261

Neoklis Sylikiotis

Proposta di direttiva

Articolo 9 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri e gli enti pubblici devono poter beneficiare dei fondi e dei programmi dell'Unione pertinenti volti

alla digitalizzazione dell'Europa, a un ampio utilizzo delle tecnologie digitali e alla trasformazione digitale della pubblica amministrazione e dei servizi pubblici o alla semplificazione dell'accesso a tecnologie e know-how nel loro impegno a rendere i dati facilmente disponibili per il riutilizzo.

Or. en

Emendamento 262

Eva Kaili

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri promuovono la disponibilità dei dati della ricerca adottando politiche nazionali e azioni pertinenti per rendere apertamente disponibili i dati della ricerca finanziata con fondi pubblici ("politiche di accesso aperto"). Le politiche di accesso aperto sono indirizzate alle organizzazioni che svolgono attività di ricerca e alle organizzazioni che finanziano la ricerca.

Emendamento

1. Gli Stati membri promuovono la disponibilità dei dati della ricerca adottando politiche nazionali e azioni pertinenti per rendere apertamente disponibili i dati della ricerca finanziata con fondi pubblici ("politiche di accesso aperto"). Le politiche di accesso aperto sono indirizzate alle organizzazioni che svolgono attività di ricerca e alle organizzazioni che finanziano la ricerca. ***L'UE deve garantire che tutti i ricercatori finanziati a titolo dei regimi di finanziamento dell'UE (CER, EIT), siano essi cittadini dell'Unione o di paesi terzi, debbano essere tenuti a rendere la loro ricerca (dati non personali) apertamente disponibile per il riutilizzo negli Stati membri dell'UE.***

Or. en

Emendamento 263

Michał Boni

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri promuovono la disponibilità dei dati della ricerca adottando politiche nazionali e azioni pertinenti per rendere **apertamente disponibili i dati della** ricerca finanziata con fondi pubblici ("**politiche di accesso aperto**"). Le politiche di accesso aperto sono indirizzate alle organizzazioni che svolgono attività di ricerca e alle organizzazioni che finanziano la ricerca.

Emendamento

1. Gli Stati membri promuovono la disponibilità dei dati della ricerca adottando politiche nazionali e azioni pertinenti per rendere **la** ricerca finanziata con fondi pubblici **conforme ai principi FAIR (reperibile, accessibile, interoperabile e riutilizzabile)**. **Tutti i dati della ricerca interamente o parzialmente finanziata con fondi pubblici devono essere resi aperti by default, senza alcuna restrizione.** Le politiche di accesso aperto sono indirizzate alle organizzazioni che svolgono attività di ricerca e alle organizzazioni che finanziano la ricerca.

Or. en

Emendamento 264

Dario Tamburrano, Ignazio Corrao

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri promuovono la disponibilità dei dati della ricerca adottando politiche nazionali e azioni pertinenti per rendere apertamente disponibili i dati della ricerca finanziata con fondi pubblici ("**politiche di accesso aperto**"). Le politiche di accesso aperto sono indirizzate alle organizzazioni che svolgono attività di ricerca e alle organizzazioni che finanziano la ricerca.

Emendamento

1. Gli Stati membri promuovono la disponibilità dei dati della ricerca adottando politiche nazionali e azioni pertinenti per rendere apertamente disponibili i dati della ricerca finanziata con fondi pubblici **e i dati relativi agli studi preparatori per i progetti finanziati, in tutto o in parte, con fondi pubblici** ("**politiche di accesso aperto**"). Le politiche di accesso aperto sono indirizzate alle organizzazioni che svolgono attività di ricerca e alle organizzazioni che finanziano la ricerca.

Or. en

Emendamento 265

Dario Tamburrano, Ignazio Corrao

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri garantiscono l'apertura dei dati della ricerca, ivi compresi i relativi metadati, by design e by default. Eventuali condizioni che limitano l'accesso a tali dati e il loro riutilizzo sono debitamente giustificate e pubblicate, ove possibile e opportuno per via elettronica.

Or. en

Emendamento 266
Michal Boni

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. I dati della ricerca sono riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali conformemente alle condizioni indicate nei capi III e IV, nella misura in cui tali ricerche sono finanziate con fondi pubblici e se l'accesso a tali dati è fornito attraverso una banca dati gestita a livello istituzionale o su base tematica. In tale contesto viene tenuto conto degli interessi commerciali legittimi e dei diritti di proprietà intellettuale preesistenti. La presente disposizione lascia impregiudicato l'articolo 1, paragrafo 2, lettera c).

2. I dati della ricerca sono riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali conformemente alle condizioni indicate nei capi III e IV, nella misura in cui tali ricerche sono finanziate con fondi pubblici e se l'accesso a tali dati è fornito attraverso una banca dati gestita a livello istituzionale o su base tematica **o altre infrastrutture dei dati locali, nazionali o internazionali**. In tale contesto viene tenuto conto degli interessi commerciali legittimi, **delle attività di trasferimento di conoscenze** e dei diritti di proprietà intellettuale preesistenti. La presente disposizione lascia impregiudicato l'articolo 1, paragrafo 2, lettera c).

Or. en

Emendamento 267

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. ***Se un ente pubblico riutilizza*** documenti per attività commerciali che esulano dall'ambito dei ***suoi*** compiti di servizio pubblico, la messa a disposizione dei documenti in questione per tali attività è soggetta alle stesse tariffe e condizioni applicate agli altri utilizzatori.

Emendamento

2. ***Qualora gli enti pubblici o le imprese pubbliche riutilizzino*** documenti per attività commerciali che esulano dall'ambito dei ***loro*** compiti di servizio pubblico, la messa a disposizione dei documenti in questione per tali attività è soggetta alle stesse tariffe e condizioni applicate agli altri utilizzatori.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è strettamente connesso all'introduzione delle imprese pubbliche, all'articolo 2, punto 3, e in tutta la rifusione, nonché ad altri emendamenti relativi ricevibili.

Emendamento 268

Martina Werner, Miapetra Kumpula-Natri, Theresa Griffin

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I documenti possono essere riutilizzati da tutti gli operatori potenziali sul mercato, anche qualora uno o più operatori stiano già procedendo allo sfruttamento di prodotti a valore aggiunto basati su tali documenti. I contratti o gli altri accordi tra gli enti pubblici o le imprese pubbliche in possesso dei documenti e terzi non stabiliscono diritti esclusivi.

Emendamento

1. I documenti possono essere riutilizzati da tutti gli operatori potenziali sul mercato, anche qualora uno o più operatori stiano già procedendo allo sfruttamento di prodotti a valore aggiunto basati su tali documenti. I contratti o gli altri accordi tra gli enti pubblici o le imprese pubbliche in possesso dei documenti e terzi non stabiliscono diritti esclusivi, ***ove ragionevolmente possibile. Si deve tenere pienamente conto delle deroghe esistenti conformemente all'articolo 11 della direttiva 2014/24/UE e dei partenariati di cui all'articolo 31 della direttiva 2015/24/UE.***

Emendamento 269

Sven Schulze, Sabine Verheyen, Angelika Niebler

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

(1) I documenti possono essere riutilizzati da tutti gli operatori potenziali sul mercato, anche qualora uno o più operatori stiano già procedendo allo sfruttamento di prodotti a valore aggiunto basati su tali documenti. I contratti o gli altri accordi tra gli enti pubblici o le imprese pubbliche in possesso dei documenti e terzi non **stabiliscono** diritti esclusivi.

Emendamento

(1) I documenti possono essere riutilizzati da tutti gli operatori potenziali sul mercato, anche qualora uno o più operatori stiano già procedendo allo sfruttamento di prodotti a valore aggiunto basati su tali documenti. I contratti o gli altri accordi tra gli enti pubblici o le imprese pubbliche in possesso dei documenti e terzi non **devono stabilire, ove possibile**, diritti esclusivi. **È necessario tenere conto delle deroghe previste dal diritto in materia di appalti, conformemente all'articolo 11 della direttiva 2014/24/UE e dei partenariati per l'innovazione, di cui all'articolo 31 della direttiva 2014/24/UE.**

Or. de

Motivazione

Per promuovere l'innovazione, sarebbe opportuno che alcuni accordi fossero ancora possibili. L'emendamento è necessario per ragioni di logica interna del testo e perché è strettamente connesso con altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 270

Răzvan Popa, Carlos Zorrinho

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I documenti possono essere riutilizzati da tutti gli operatori potenziali sul mercato, anche qualora uno o

Emendamento

1. I documenti possono essere riutilizzati da tutti gli operatori potenziali sul mercato, anche qualora uno o

più operatori stiano già procedendo allo sfruttamento di prodotti a valore aggiunto basati su tali documenti. I contratti o gli altri accordi tra gli enti pubblici o le imprese pubbliche in possesso dei documenti e terzi non stabiliscono diritti esclusivi.

più operatori stiano già procedendo allo sfruttamento di prodotti a valore aggiunto basati su tali documenti. I contratti o gli altri accordi tra gli enti pubblici o le imprese pubbliche in possesso dei documenti e terzi non stabiliscono diritti esclusivi *né alcun uso preferenziale dei dati*.

Or. en

Emendamento 271
Nikolay Barekov

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I documenti possono essere riutilizzati da tutti gli *operatori* potenziali sul mercato, anche qualora uno o più *operatori* stiano già procedendo allo sfruttamento di prodotti a valore aggiunto basati su tali documenti. I contratti o gli altri accordi tra gli enti pubblici o le imprese pubbliche in possesso dei documenti e terzi non stabiliscono diritti esclusivi.

Emendamento

1. I documenti possono essere riutilizzati da tutti gli *utilizzatori* potenziali sul mercato, anche qualora uno o più *utilizzatori* stiano già procedendo allo sfruttamento di prodotti a valore aggiunto basati su tali documenti. I contratti o gli altri accordi tra gli enti pubblici o le imprese pubbliche in possesso dei documenti e terzi non stabiliscono diritti esclusivi.

Or. en

Emendamento 272
Julia Reda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I documenti possono essere riutilizzati da tutti gli *operatori* potenziali sul mercato, anche qualora uno o più *operatori* stiano già procedendo allo

Emendamento

1. I documenti possono essere riutilizzati da tutti gli *utilizzatori* potenziali sul mercato, anche qualora uno o più *utilizzatori* stiano già procedendo allo

sfruttamento di prodotti a valore aggiunto basati su tali documenti. I contratti o gli altri accordi tra gli enti pubblici o le imprese pubbliche in possesso dei documenti e terzi non stabiliscono diritti esclusivi.

sfruttamento di prodotti a valore aggiunto basati su tali documenti. I contratti o gli altri accordi tra gli enti pubblici o le imprese pubbliche in possesso dei documenti e terzi non stabiliscono diritti esclusivi.

Or. en

Motivazione

Viene impiegato il termine "utilizzatori" anziché "operatori" per aumentare la coerenza del testo. L'emendamento è inoltre strettamente connesso all'introduzione delle imprese pubbliche, all'articolo 2, punto 3, e in tutta la rifusione, nonché ad altri emendamenti relativi ricevibili.

Emendamento 273

Martina Werner, Miapetra Kumpula-Natri

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Tuttavia, se per l'erogazione di un servizio d'interesse pubblico è necessario un diritto esclusivo, la fondatezza del motivo per l'attribuzione di tale diritto esclusivo è soggetta a riesame periodico, comunque con scadenza triennale. Gli accordi di esclusiva conclusi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva sono resi pubblici almeno due mesi prima di prendere effetto. I termini definitivi di tali accordi sono trasparenti e sono resi pubblici.

Emendamento

Tuttavia, se per l'erogazione di un servizio d'interesse pubblico è necessario un diritto esclusivo, ***se il titolare del diritto esclusivo è un'azienda pubblica interamente o parzialmente di proprietà dell'autorità pubblica o dell'impresa in questione o se la messa a disposizione di documenti è necessaria perché il titolare del diritto esclusivo presti servizi di consulenza all'autorità o all'impresa pubblica***, la fondatezza del motivo per l'attribuzione di tale diritto esclusivo è soggetta a riesame periodico, comunque con scadenza triennale. Gli accordi di esclusiva conclusi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva sono resi pubblici almeno due mesi prima di prendere effetto. I termini definitivi di tali accordi sono trasparenti e sono resi pubblici.

Or. en

Emendamento 274
Răzvan Popa, Carlos Zorrinho

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le disposizioni giuridiche o pratiche che, pur non concedendo espressamente un diritto esclusivo, mirano a limitare, o possono fare ragionevolmente prevedere che avranno l'esito di limitare, la disponibilità di riutilizzo di documenti da parte di soggetti diversi dal terzo che partecipa all'accordo, sono rese pubbliche almeno due mesi prima di prendere effetto. I termini definitivi di tali accordi sono trasparenti e sono resi pubblici.

Emendamento

4. Le disposizioni giuridiche o pratiche che, pur non concedendo espressamente un diritto esclusivo, mirano a limitare, o possono fare ragionevolmente prevedere che avranno l'esito di limitare, la disponibilità di riutilizzo di documenti da parte di soggetti diversi dal terzo che partecipa all'accordo, sono rese pubbliche almeno due mesi prima di prendere effetto. I termini definitivi di tali accordi sono trasparenti e sono resi pubblici. ***Tali disposizioni giuridiche o pratiche sono soggette a riesame periodico da parte di enti pubblici o imprese pubbliche, comunque con scadenza triennale.***

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende evitare che le disposizioni giuridiche o pratiche abbiano un trattamento più vantaggioso rispetto all'accordo di esclusiva di cui al paragrafo 2 e garantire pertanto che queste siano soggette a riesame periodico.

Emendamento 275
Michal Boni

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le disposizioni giuridiche o pratiche che, pur non concedendo espressamente un diritto esclusivo, mirano a limitare, o possono fare ragionevolmente prevedere che avranno l'esito di limitare, la disponibilità di riutilizzo di documenti da parte di soggetti diversi dal terzo che partecipa all'accordo, sono rese pubbliche

Emendamento

4. Le disposizioni giuridiche o pratiche che, pur non concedendo espressamente un diritto esclusivo, mirano a limitare, o possono fare ragionevolmente prevedere che avranno l'esito di limitare, la disponibilità di riutilizzo di documenti da parte di soggetti diversi dal terzo che partecipa all'accordo, sono rese pubbliche

almeno due mesi prima di prendere effetto.
I termini definitivi di tali accordi sono trasparenti e sono resi pubblici.

almeno due mesi prima di prendere effetto.
I termini definitivi di tali accordi sono trasparenti e sono resi pubblici *in conformità della normativa in materia di concorrenza nei limiti della sicurezza pubblica.*

Or. en

Emendamento 276
Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Articolo 13

Testo della Commissione

Articolo 13

Elenco delle serie di dati di elevato valore

1. Al fine di conseguire gli obiettivi della presente direttiva, la Commissione adotta l'elenco delle serie di dati di elevato valore tra i documenti cui si applica la presente direttiva, unitamente alle relative modalità di pubblicazione e di riutilizzo.

2. Queste serie di dati sono disponibili gratuitamente, leggibili meccanicamente e accessibili mediante API. Le condizioni di riutilizzo sono compatibili con le licenze aperte standard.

3. In via eccezionale, la disponibilità gratuita di cui al paragrafo 2 non si applica alle serie di dati di elevato valore delle imprese pubbliche qualora la valutazione d'impatto di cui all'articolo 13, paragrafo 7, dimostri che la messa a disposizione gratuita determina una distorsione significativa della concorrenza nei rispettivi mercati.

4. In aggiunta alle condizioni stabilite al paragrafo 2, la Commissione può definire altre modalità applicabili, in particolare

a. le condizioni di riutilizzo;

b. i formati dei dati e dei metadati e le

Emendamento

soppresso

modalità tecniche della loro pubblicazione e diffusione.

5. La selezione delle serie di dati ai fini dell'elenco di cui al paragrafo 1 si basa sulla valutazione delle loro potenzialità nell'apportare benefici socioeconomici, sul numero di utilizzatori, sui proventi che possono contribuire a generare e sulla possibilità di combinazione con altre serie di dati.

6. La Commissione adotta le misure di cui al presente articolo mediante atto delegato conformemente all'articolo 290 del TFUE e alla procedura di cui all'articolo 14.

7. La Commissione effettua una valutazione d'impatto, corredata di un'analisi costi-benefici, prima dell'adozione dell'atto delegato, e assicura che l'atto è complementare agli attuali strumenti giuridici settoriali per quanto riguarda il riutilizzo dei documenti che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva. Nel caso delle serie di dati di elevato valore in possesso di imprese pubbliche, la valutazione d'impatto presta particolare attenzione al ruolo delle imprese pubbliche in un contesto economico competitivo.

Or. de

Emendamento 277
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione

Elenco delle serie di dati di elevato valore

Emendamento

Elenco delle *categorie di* serie di dati di elevato valore

Or. en

Emendamento 278
Răzvan Popa, Carlos Zorrinho

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Al fine di conseguire gli obiettivi della presente direttiva, la Commissione adotta l'elenco delle serie di dati di elevato valore tra i documenti cui si applica la presente direttiva, unitamente alle relative modalità di pubblicazione e di riutilizzo.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 279
Michal Boni

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Al fine di conseguire gli obiettivi della presente direttiva, la Commissione adotta l'elenco delle serie di dati di elevato valore tra i documenti cui si applica la presente direttiva, unitamente alle relative modalità di pubblicazione e di riutilizzo.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'elenco delle categorie di serie di dati di elevato valore di cui all'allegato I bis sia disponibile a titolo gratuito, leggibile meccanicamente e accessibile per il download e, se del caso, tramite API. Le condizioni di riutilizzo sono compatibili con le licenze aperte standard. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 al fine di ampliare l'elenco delle categorie di serie di dati di elevato valore di cui all'allegato I bis nuovo e, in particolare, di specificare ulteriormente l'elenco delle serie di dati di elevato valore tra i documenti cui si applica la presente direttiva, unitamente alle relative modalità di pubblicazione e di riutilizzo.

Or. en

Emendamento 280

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. *Al fine di conseguire gli obiettivi della presente direttiva, la Commissione adotta l'elenco delle serie di dati di elevato valore tra i documenti cui si applica la presente direttiva, unitamente alle relative modalità di pubblicazione e di riutilizzo.*

Emendamento

1. *Gli Stati membri provvedono affinché le serie di dati di elevato valore elencate all'allegato II bis siano disponibili a titolo gratuito, leggibili meccanicamente e accessibili per il download e tramite API. Le condizioni di riutilizzo sono compatibili con le licenze aperte standard. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 al fine di ampliare l'elenco delle categorie di serie di dati di elevato valore di cui all'allegato II bis e, in particolare, di specificare ulteriormente le serie di dati di tali categorie tra i documenti cui si applica la presente direttiva, unitamente alle relative condizioni e modalità di pubblicazione e di riutilizzo.*

Or. en

Motivazione

La definizione di serie di dati di elevato valore è essenziale ai fini della presente direttiva. La Commissione dovrebbe pertanto partire da un elenco di categorie di serie di dati considerate importanti dal legislatore, che sia in grado di modificare e migliorare grazie a serie di dati concrete. L'elenco è aggiunto all'allegato I bis e richiede pertanto modifiche delle misure di cui al presente articolo. È opportuno che le parti interessate siano consultate e abbiano la possibilità di contribuire attivamente al processo di modifica delle categorie e di reperimento delle serie di dati concrete.

Emendamento 281

Martina Werner, Miapetra Kumpula-Natri, Theresa Griffin

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Al fine di conseguire gli obiettivi della presente direttiva, la Commissione adotta l'elenco delle serie di dati di elevato valore ***tra i documenti cui si applica la presente direttiva***, unitamente alle relative modalità di pubblicazione e di riutilizzo.

1. Al fine di conseguire gli obiettivi della presente direttiva, ***nell'allegato II bis figura un elenco di categorie di serie di dati di elevato valore***. La Commissione adotta l'elenco delle serie di dati di elevato valore ***di tali categorie***, unitamente alle relative modalità di pubblicazione e di riutilizzo.

Or. en

Motivazione

La definizione di una serie di dati di elevato valore non dovrebbe essere lasciata in maniera indiscriminata alla Commissione. L'allegato II bis istituisce un elenco delle categorie da cui la Commissione può trarre il proprio elenco delle serie di dati di elevato valore al fine di fornire un quadro di riferimento e prevedibilità per gli enti pubblici e le imprese pubbliche.

Emendamento 282
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Al fine di conseguire gli obiettivi della presente direttiva, la Commissione adotta l'elenco delle serie di dati di elevato valore ***tra i documenti cui si applica la presente direttiva, unitamente alle relative modalità di pubblicazione e di riutilizzo***.

Emendamento

1. Al fine di conseguire gli obiettivi della presente direttiva, la Commissione adotta ***un elenco delle categorie di serie di dati di elevato valore e gli Stati membri definiscono*** l'elenco delle serie di dati di elevato valore ***tra le categorie adottate dalla Commissione***.

Or. en

Emendamento 283
Adam Gierek

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri devono definire l'elenco delle serie di dati di elevato valore

*di tali categorie adottato dalla
Commissione.*

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri sono i più adatti a definire il proprio elenco delle serie di dati di elevato valore, unitamente alle relative modalità di pubblicazione e di riutilizzo. Il ruolo della Commissione europea dovrebbe limitarsi all'adozione di un elenco delle categorie di serie di dati di elevato valore, consentendo agli Stati membri di definire tale elenco tenendo conto delle loro specificità locali. Gli obblighi devono corrispondere in un determinato momento e in una specifica posizione a un'esigenza sociale.

Emendamento 284

Adam Gierek

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione l'adozione di un elenco delle serie di dati di elevato valore.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero definire il proprio elenco delle serie di dati di elevato valore e comunicarlo alla Commissione europea.

Emendamento 285

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Queste serie di dati sono disponibili gratuitamente, leggibili meccanicamente e accessibili mediante API. Le condizioni di riutilizzo sono

soppresso

compatibili con le licenze aperte standard.

Or. en

Motivazione

La definizione di serie di dati di elevato valore è essenziale ai fini della presente direttiva. La Commissione dovrebbe pertanto partire da un elenco di categorie di serie di dati considerate importanti dal legislatore, che sia in grado di modificare e migliorare grazie a serie di dati concrete. L'elenco è aggiunto all'allegato I bis e richiede pertanto modifiche delle misure di cui al presente articolo. È opportuno che le parti interessate siano consultate e abbiano la possibilità di contribuire attivamente al processo di modifica delle categorie e di reperimento delle serie di dati concrete.

Emendamento 286

Răzvan Popa, Carlos Zorrinho

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. **Queste** serie di dati sono **disponibili** gratuitamente, **leggibili** meccanicamente e **accessibili** mediante API. Le condizioni di riutilizzo sono compatibili con le licenze aperte standard.

Emendamento

2. **La** serie di dati **di elevato valore elencata all'allegato II** è **disponibile** gratuitamente, **leggibile** meccanicamente e **accessibile** mediante API. Le condizioni di riutilizzo sono compatibili con le licenze aperte standard. **Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 al fine di integrare l'elenco delle serie di dati di elevato valore, unitamente alle relative condizioni e modalità di pubblicazione e di riutilizzo.**

Or. en

Emendamento 287

Adam Gierek

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. **Queste** serie di dati sono **disponibili**

PE628.688v01-00

Emendamento

2. **Le modalità di pubblicazione e di**

78/104

AM\1165640IT.docx

gratuitamente, leggibili meccanicamente e accessibili mediante API. Le condizioni di riutilizzo sono compatibili con le licenze aperte standard.

riutilizzo delle serie di dati di elevato valore sono definite dagli Stati membri.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per ragioni di logica interna del testo e perché è strettamente connesso ad altri emendamenti ricevibili. Gli Stati membri dovrebbero definire il proprio elenco delle serie di dati di elevato valore, unitamente alle relative modalità di pubblicazione e di riutilizzo.

Emendamento 288

Răzvan Popa, Carlos Zorrinho

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Ai fini del paragrafo 2, la Commissione procede a una consultazione pubblica con i portatori di interessi e tutte le parti interessate e tiene conto dei potenziali effetti sulla concorrenza qualora le imprese pubbliche operino su mercati competitivi.

Or. en

Emendamento 289

Neoklis Sylikiotis

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Le serie di dati di elevato valore possono comprendere una selezione globale dei formati ammissibili per ciascun tipo di dati e modalità tecniche di diffusione.

Motivazione

È importante sottolineare che il settore pubblico e le imprese avranno il diritto di scegliere da un ampio elenco di formati standard aperti leggibili meccanicamente per ciascun tipo di dati.

Emendamento 290**Julia Reda**

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva**Articolo 13 – paragrafo 3***Testo della Commissione**Emendamento*

3. In via eccezionale, la disponibilità gratuita di cui al paragrafo 2 non si applica alle serie di dati di elevato valore delle imprese pubbliche qualora la valutazione d'impatto di cui all'articolo 13, paragrafo 7, dimostri che la messa a disposizione gratuita determina una distorsione significativa della concorrenza nei rispettivi mercati.

soppresso*Motivazione*

La definizione di serie di dati di elevato valore è essenziale ai fini della presente direttiva. La Commissione dovrebbe pertanto partire da un elenco di categorie di serie di dati considerate importanti dal legislatore, che sia in grado di modificare e migliorare grazie a serie di dati concrete. L'elenco è aggiunto all'allegato I bis e richiede pertanto modifiche delle misure di cui al presente articolo. È opportuno che le parti interessate siano consultate e abbiano la possibilità di contribuire attivamente al processo di modifica delle categorie e di reperimento delle serie di dati concrete.

Emendamento 291**Michał Boni****Proposta di direttiva****Articolo 13 – paragrafo 3***Testo della Commissione**Emendamento*

3. In via eccezionale, la disponibilità gratuita di cui al paragrafo 2 non si applica alle serie di dati di elevato valore delle imprese pubbliche qualora la valutazione d'impatto di cui all'articolo 13, paragrafo 7, dimostri che la messa a disposizione gratuita determina una distorsione significativa della concorrenza nei rispettivi mercati.

3. In via eccezionale, la disponibilità gratuita di cui al paragrafo 2 non si applica alle serie di dati di elevato valore delle imprese pubbliche qualora la valutazione d'impatto di cui all'articolo 13, paragrafo 7, dimostri che la messa a disposizione gratuita determina una distorsione significativa della concorrenza nei rispettivi mercati. ***Nel corso dello svolgimento della valutazione d'impatto, è possibile consultare un'autorità nazionale competente, responsabile in un rispettivo mercato dello Stato membro.***

Or. en

Emendamento 292
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. In via eccezionale, la disponibilità gratuita di cui al paragrafo 2 non si applica alle serie di dati di elevato valore delle imprese pubbliche qualora la valutazione d'impatto di cui all'articolo 13, paragrafo 7, dimostri che la messa a disposizione gratuita determina una distorsione ***significativa*** della concorrenza nei rispettivi mercati.

Emendamento

3. In via eccezionale, la disponibilità gratuita di cui al paragrafo 2 non si applica alle serie di dati di elevato valore delle imprese pubbliche qualora la valutazione d'impatto di cui all'articolo 13, paragrafo 7, dimostri che la messa a disposizione gratuita determina una distorsione della concorrenza nei rispettivi mercati.

Or. en

Emendamento 293
Julia Reda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. In aggiunta alle condizioni stabilite al paragrafo 2, la Commissione può definire altre modalità applicabili, in particolare

soppresso

a. le condizioni di riutilizzo;

b. i formati dei dati e dei metadati e le modalità tecniche della loro pubblicazione e diffusione.

Or. en

Motivazione

La definizione di serie di dati di elevato valore è essenziale ai fini della presente direttiva. La Commissione dovrebbe pertanto partire da un elenco di categorie di serie di dati considerate importanti dal legislatore, che sia in grado di modificare e migliorare grazie a serie di dati concrete. L'elenco è aggiunto all'allegato I bis e richiede pertanto modifiche delle misure di cui al presente articolo. È opportuno che le parti interessate siano consultate e abbiano la possibilità di contribuire attivamente al processo di modifica delle categorie e di reperimento delle serie di dati concrete.

Emendamento 294

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a. le condizioni di riutilizzo;

soppresso

Or. en

Motivazione

La definizione di serie di dati di elevato valore è essenziale ai fini della presente direttiva. La Commissione dovrebbe pertanto partire da un elenco di categorie di serie di dati considerate importanti dal legislatore, che sia in grado di modificare e migliorare grazie a serie di dati concrete. L'elenco è aggiunto all'allegato I bis e richiede pertanto modifiche delle misure di cui al presente articolo. È opportuno che le parti interessate siano consultate e abbiano la possibilità di contribuire attivamente al processo di modifica delle categorie e di reperimento delle serie di dati concrete.

Emendamento 295

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b. i formati dei dati e dei metadati e le modalità tecniche della loro pubblicazione e diffusione.

soppresso

Or. en

Motivazione

La definizione di serie di dati di elevato valore è essenziale ai fini della presente direttiva. La Commissione dovrebbe pertanto partire da un elenco di categorie di serie di dati considerate importanti dal legislatore, che sia in grado di modificare e migliorare grazie a serie di dati concrete. L'elenco è aggiunto all'allegato I bis e richiede pertanto modifiche delle misure di cui al presente articolo. È opportuno che le parti interessate siano consultate e abbiano la possibilità di contribuire attivamente al processo di modifica delle categorie e di reperimento delle serie di dati concrete.

Emendamento 296

Răzvan Popa, Carlos Zorrinho

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis. la Commissione può adattare le condizioni di riutilizzo dei dati qualora queste possano rappresentare uno svantaggio concorrenziale nella fornitura del servizio da parte dell'impresa pubblica.

Or. en

Emendamento 297

Michał Boni

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. La selezione **delle serie di dati ai fini** dell'elenco di cui al paragrafo 1 si basa sulla valutazione delle loro potenzialità nell'apportare benefici socioeconomici, sul numero di utilizzatori, sui proventi che possono contribuire a generare e sulla possibilità di combinazione con altre serie di dati.

Emendamento

5. La selezione dell'elenco **delle categorie** di cui al paragrafo 1 si basa sulla valutazione delle loro potenzialità nell'apportare benefici socioeconomici, sul numero di utilizzatori, sui proventi che possono contribuire a generare e sulla possibilità di combinazione con altre serie di dati. ***L'elenco previsto all'allegato I bis non è esaustivo e può essere ampliato mediante atto delegato, ove opportuno.***

Or. en

Emendamento 298

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. La selezione delle serie di dati ai fini dell'elenco di cui al paragrafo 1 si basa sulla valutazione delle loro potenzialità nell'apportare benefici socioeconomici, sul numero di utilizzatori, sui proventi che possono contribuire a generare e sulla possibilità di combinazione con altre serie di dati.

Emendamento

5. La selezione delle **ulteriori categorie e** serie di dati **di elevato valore** ai fini dell'elenco di cui al paragrafo 1 si basa sulla valutazione delle loro potenzialità nell'apportare benefici **civici o** socioeconomici **significativi**, sul numero di utilizzatori, sui proventi che possono contribuire a generare e sulla possibilità di combinazione con altre serie di dati.

Or. en

Motivazione

La definizione di serie di dati di elevato valore è essenziale ai fini della presente direttiva. La Commissione dovrebbe pertanto partire da un elenco di categorie di serie di dati considerate importanti dal legislatore, che sia in grado di modificare e migliorare grazie a serie di dati concrete. L'elenco è aggiunto all'allegato I bis e richiede pertanto modifiche delle misure di cui al presente articolo. È opportuno che le parti interessate siano consultate e abbiano la possibilità di contribuire attivamente al processo di modifica delle categorie e di reperimento delle serie di dati concrete.

Emendamento 299
Răzvan Popa, Carlos Zorrinho

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. La selezione delle serie di dati ai fini dell'elenco di cui al paragrafo 1 si basa sulla valutazione delle loro potenzialità nell'apportare benefici socioeconomici, sul numero di utilizzatori, sui proventi che possono contribuire a generare e sulla possibilità di combinazione con altre serie di dati.

Emendamento

5. La selezione delle serie di dati ai fini dell'elenco di cui al paragrafo 1 si basa sulla valutazione delle loro potenzialità nell'apportare benefici socioeconomici, **su servizi innovativi**, sul numero di utilizzatori, **in particolare PMI**, sui proventi che possono contribuire a generare e sulla possibilità di combinazione con altre serie di dati.

Or. en

Emendamento 300
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. La selezione delle serie di dati **ai fini dell'elenco** di cui al paragrafo 1 si basa sulla valutazione delle loro potenzialità nell'apportare benefici socioeconomici, sul numero di utilizzatori, sui proventi che possono contribuire a generare e sulla possibilità di combinazione con altre serie di dati.

Emendamento

5. La selezione **dell'elenco** delle **categorie di** serie di dati di **elevato valore di** cui al paragrafo 1 si basa sulla valutazione delle loro potenzialità nell'apportare benefici socioeconomici, sul numero di utilizzatori, sui proventi che possono contribuire a generare e sulla possibilità di combinazione con altre serie di dati.

Or. en

Emendamento 301
Martina Werner, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. La selezione delle serie di dati ai fini dell'elenco di cui al paragrafo 1 si basa sulla valutazione delle loro potenzialità nell'apportare benefici socioeconomici, sul numero di utilizzatori, sui proventi che possono contribuire a generare e sulla possibilità di combinazione con altre serie di dati.

Emendamento

5. La selezione delle serie di dati ai fini dell'elenco di cui al paragrafo 1 si basa sulla valutazione delle loro potenzialità **nel generare innovazione e** nell'apportare benefici socioeconomici **significativi**, sul numero di utilizzatori, sui proventi che possono contribuire a generare e sulla possibilità di combinazione con altre serie di dati.

Or. en

Motivazione

L'emendamento ha aggiunto il termine innovazione poiché l'obiettivo principale della presente rifusione consiste nell'agevolare l'innovazione. Allo stesso tempo, affinché le serie di dati possano essere considerate di elevato valore, i benefici socioeconomici dovrebbero essere significativi.

Emendamento 302
Barbara Kappel

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. La Commissione adotta le misure di cui al presente articolo mediante atto **delegato** conformemente all'articolo **290** del TFUE e alla procedura di cui all'articolo 14.

Emendamento

6. La Commissione adotta le misure di cui al presente articolo mediante atto **di esecuzione** conformemente all'articolo **291** del TFUE e alla procedura di cui all'articolo 14.

Or. en

Emendamento 303
Dario Tamburrano, Ignazio Corrao

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. La Commissione effettua una valutazione d'impatto, corredata di un'analisi costi-benefici, prima dell'adozione dell'atto delegato, e assicura che l'atto è complementare agli attuali strumenti giuridici settoriali per quanto riguarda il riutilizzo dei documenti che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva. Nel caso delle serie di dati di elevato valore in possesso di **imprese pubbliche**, la valutazione d'impatto presta particolare attenzione al ruolo delle imprese **pubbliche in un contesto economico competitivo**.

Emendamento

7. La Commissione effettua una valutazione d'impatto, corredata di un'analisi costi-benefici, prima dell'adozione dell'atto delegato, e assicura che l'atto è complementare agli attuali strumenti giuridici settoriali per quanto riguarda il riutilizzo dei documenti che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva. Nel caso delle serie di dati di elevato valore in possesso di **operatori di servizio pubblico**, la valutazione d'impatto presta particolare attenzione **a possibili distorsioni della concorrenza e** al ruolo delle **piccole e medie imprese e delle start-up, in particolare in contesti economici locali**.

Or. en

Emendamento 304
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. La Commissione effettua una valutazione d'impatto, corredata di un'analisi costi-benefici, prima dell'adozione dell'atto delegato, e assicura che l'atto è complementare agli attuali strumenti giuridici settoriali per quanto riguarda il riutilizzo dei documenti che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva. Nel caso **delle** serie di dati di elevato valore **in possesso di** imprese pubbliche, la valutazione d'impatto presta particolare attenzione al ruolo delle imprese pubbliche in un contesto economico competitivo.

Emendamento

7. La Commissione effettua una valutazione d'impatto, corredata di un'analisi costi-benefici, prima dell'adozione dell'atto delegato, e assicura che l'atto è complementare agli attuali strumenti giuridici settoriali per quanto riguarda il riutilizzo dei documenti che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva. Nel caso **in cui le categorie di** serie di dati di elevato valore **possano interessare** imprese pubbliche, la valutazione d'impatto presta particolare attenzione al ruolo delle imprese pubbliche in un contesto economico competitivo.

Or. en

Emendamento 305

Michal Boni

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. Ai fini del paragrafo 7, la Commissione procede alla consultazione pubblica di tutte le parti interessate, compresi gli organismi competenti che detengono l'informazione del settore pubblico, gli utilizzatori e i riutilizzatori, coloro che richiedono l'utilizzo e il riutilizzo, i gruppi della società civile e altre organizzazioni interessate. Tutte le parti interessate hanno la possibilità di presentare alla Commissione proposte di ulteriori categorie di serie di dati di elevato valore o di serie di dati concrete. La Commissione ne tiene conto oppure comunica alla parte interessata i motivi per cui non intende tenerne conto.

Or. en

Emendamento 306

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. Ai fini del paragrafo 7, la Commissione procede alla consultazione pubblica di tutte le parti interessate, compresi gli enti pubblici, le imprese pubbliche, gli utilizzatori e i riutilizzatori di dati, le organizzazioni di ricerca, i gruppi della società civile e le organizzazioni rappresentative. Tutte le parti interessate hanno la possibilità di presentare alla Commissione proposte di ulteriori categorie di serie di dati di

elevato valore o di serie di dati concrete. La Commissione ne tiene conto oppure comunica alla parte interessata i motivi per cui non intende tenerne conto.

Or. en

Motivazione

La definizione di serie di dati di elevato valore è essenziale ai fini della presente direttiva. La Commissione dovrebbe pertanto partire da un elenco di categorie di serie di dati considerate importanti dal legislatore, che sia in grado di modificare e migliorare grazie a serie di dati concrete. L'elenco è aggiunto all'allegato I bis e richiede pertanto modifiche delle misure di cui al presente articolo.

È opportuno che le parti interessate siano consultate e abbiano la possibilità di contribuire attivamente al processo di modifica delle categorie e di reperimento delle serie di dati concrete.

Emendamento 307

Martina Werner, Eugen Freund, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. Ai fini dell'adozione dell'elenco delle serie di dati di elevato valore, la Commissione procede a una consultazione pubblica con tutti i portatori di interessi, compresi in particolare enti pubblici, imprese pubbliche e parti sociali.

Or. en

Motivazione

I portatori di interessi dovrebbero partecipare alla definizione delle serie di dati di elevato valore.

Emendamento 308

Angelika Niebler

Proposta di direttiva

Articolo 14

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 14

soppresso

Esercizio della delega

- 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.*
- 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 13 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da [data di entrata in vigore della direttiva]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.*
- 3. La delega di potere di cui all'articolo 13 può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.*
- 4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.*
- 5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.*
- 6. L'atto delegato adottato ai sensi*

dell'articolo 13 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. de

Emendamento 309
Barbara Kappel

Proposta di direttiva
Articolo 14

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 14

soppresso

Esercizio della delega

- 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.*
- 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 13 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da [data di entrata in vigore della direttiva]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.*
- 3. La delega di potere di cui all'articolo 13 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla*

delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 13 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 310
Barbara Kappel

Proposta di direttiva
Articolo 14 – titolo

Testo della Commissione

14 *Esercizio della delega*

Emendamento

14 *1. Il potere di adottare atti di esecuzione è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. Nell'adottare atti di esecuzione, si applica la procedura*

d'esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 e la Commissione è sostenuta da un comitato conformemente a detto regolamento.
3. Se il comitato non è in grado di adottare una decisione a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione può non adottare l'atto di esecuzione.

Or. en

Emendamento 311
Eugen Freund, Martina Werner

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti *delegati* di cui all'articolo 13 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da [data di entrata in vigore della direttiva]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Emendamento

2. Il potere di adottare atti *di esecuzione* di cui all'articolo 13 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da [data di entrata in vigore della direttiva]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. *Nella fase di preparazione degli atti di esecuzione occorre garantire i diritti di partecipazione, come pure risorse finanziarie e umane adeguate all'effettivo esercizio di tali diritti. Nel processo preparatorio è necessario il coinvolgimento delle parti sociali europee.*

Or. de

Motivazione

La delega di potere alla Commissione, mediante atti delegati, per stabilire un elenco di dati da mettere a disposizione a titolo gratuito (cfr. articolo 13, paragrafo 2) è eccessiva. Gli atti

delegati eludono il ruolo essenziale del Parlamento europeo e del Consiglio nella procedura legislativa ordinaria e per tale motivo non sono trasparenti. Gli atti di esecuzione offrono maggiori possibilità di controllo e di partecipazione rispetto agli atti delegati.

Emendamento 312

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 13 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di **due** mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di **due** mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 13 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di **tre** mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di **tre** mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Motivazione

Al fine di consentire un'adeguata preparazione, il periodo dovrebbe essere prorogato.

Emendamento 313

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. **Non prima di quattro anni** dopo la data di recepimento della presente direttiva la Commissione procede a una valutazione della presente direttiva e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle sue principali conclusioni.

Emendamento

1. **[Entro 36 mesi** dopo la data di recepimento della presente direttiva] **e successivamente al più tardi ogni cinque anni**, la Commissione procede a una valutazione della presente direttiva e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e

La valutazione è realizzata secondo gli orientamenti della Commissione per legiferare meglio⁴⁷. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per redigere tale relazione.

⁴⁷ SWD (2017)350

sociale europeo una relazione sulle sue principali conclusioni. La valutazione è realizzata secondo gli orientamenti della Commissione per legiferare meglio⁴⁷. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per redigere tale relazione.

⁴⁷ SWD (2017)350

Or. en

Motivazione

La valutazione dovrebbe essere tempestiva.

Emendamento 314

Neoklis Sylikiotis

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La valutazione verte in particolare sull'ambito di applicazione e sull'impatto della presente direttiva, compresi l'entità dell'aumento del riutilizzo dei documenti del settore pubblico cui si applica la presente direttiva, gli effetti dei principi di tariffazione applicati, il riutilizzo di testi ufficiali di carattere normativo e amministrativo, il riutilizzo dei documenti in possesso di organismi diversi dagli enti pubblici, l'interazione fra le norme in materia di protezione dei dati e le possibilità di riutilizzo, nonché sulle ulteriori possibilità di migliorare il corretto funzionamento del mercato interno e lo sviluppo dell'economia dei dati europea.

Emendamento

2. La valutazione verte in particolare sull'ambito di applicazione e sull'impatto **socioeconomico** della presente direttiva, compresi l'entità dell'aumento del riutilizzo dei documenti del settore pubblico cui si applica la presente direttiva, **in particolare da parte delle PMI, l'impatto delle serie di dati di elevato valore**, gli effetti dei principi di tariffazione applicati, il riutilizzo di testi ufficiali di carattere normativo e amministrativo, il riutilizzo dei documenti in possesso di organismi diversi dagli enti pubblici, l'interazione fra le norme in materia di protezione dei dati e le possibilità di riutilizzo, nonché sulle ulteriori possibilità di migliorare il corretto funzionamento del mercato interno, lo sviluppo dell'economia dei dati europea **e l'impatto sul mercato del lavoro**.

Or. en

Emendamento 315

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La valutazione verte in particolare sull'ambito di applicazione e sull'impatto della presente direttiva, compresi l'entità dell'aumento del riutilizzo dei documenti del settore pubblico cui si applica la presente direttiva, gli effetti dei principi di tariffazione applicati, il riutilizzo di testi ufficiali di carattere normativo e amministrativo, il riutilizzo dei documenti in possesso di organismi diversi dagli enti pubblici, l'interazione fra le norme in materia di protezione dei dati e le possibilità di riutilizzo, nonché sulle ulteriori possibilità di migliorare il corretto funzionamento del mercato interno e lo sviluppo dell'economia dei dati europea.

Emendamento

2. La valutazione verte in particolare sull'ambito di applicazione e sull'impatto **civico e socioeconomico** della presente direttiva, compresi l'entità dell'aumento del riutilizzo dei documenti del settore pubblico cui si applica la presente direttiva, **l'impatto delle serie di dati di elevato valore**, gli effetti dei principi di tariffazione applicati, il riutilizzo di testi ufficiali di carattere normativo e amministrativo, il riutilizzo dei documenti in possesso di organismi diversi dagli enti pubblici, **la disponibilità e l'utilizzo delle API**, l'interazione fra le norme in materia di protezione dei dati e le possibilità di riutilizzo, nonché sulle ulteriori possibilità di migliorare il corretto funzionamento del mercato interno e lo sviluppo dell'economia dei dati europea.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è strettamente connesso all'introduzione delle serie di dati di elevato valore nella rifusione e ai relativi emendamenti. Tali serie sono state inoltre introdotte, in particolare, in considerazione dei loro benefici civili e socioeconomici e dovrebbero essere pertanto evidenziate.

Emendamento 316

Răzvan Popa, Carlos Zorrinho

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La valutazione verte in particolare sull'ambito di applicazione e sull'impatto della presente direttiva, compresi l'entità dell'aumento del riutilizzo dei documenti del settore pubblico cui si applica la presente direttiva, gli effetti dei principi di tariffazione applicati, il riutilizzo di testi ufficiali di carattere normativo e amministrativo, il riutilizzo dei documenti in possesso di organismi diversi dagli enti pubblici, l'interazione fra le norme in materia di protezione dei dati e le possibilità di riutilizzo, nonché sulle ulteriori possibilità di migliorare il corretto funzionamento del mercato interno e lo sviluppo dell'economia dei dati europea.

2. La valutazione verte in particolare sull'ambito di applicazione e sull'impatto della presente direttiva, compresi l'entità dell'aumento del riutilizzo dei documenti del settore pubblico cui si applica la presente direttiva, gli effetti dei principi di tariffazione applicati, il riutilizzo di testi ufficiali di carattere normativo e amministrativo, il riutilizzo dei documenti in possesso di organismi diversi dagli enti pubblici, ***l'estensione alle imprese pubbliche delle disposizioni della presente direttiva in merito alla richiesta di accesso***, l'interazione fra le norme in materia di protezione dei dati e le possibilità di riutilizzo, nonché sulle ulteriori possibilità di migliorare il corretto funzionamento del mercato interno e lo sviluppo dell'economia dei dati europea.

Or. en

Emendamento 317

Dario Tamburrano, Ignazio Corrao

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La valutazione verte in particolare sull'ambito di applicazione e sull'impatto della presente direttiva, compresi l'entità dell'aumento del riutilizzo dei documenti del settore pubblico cui si applica la presente direttiva, gli effetti dei principi di tariffazione applicati, il riutilizzo di testi ufficiali di carattere normativo e amministrativo, il riutilizzo dei documenti in possesso di organismi diversi dagli enti pubblici, l'interazione fra le norme in materia di protezione dei dati e le possibilità di riutilizzo, nonché sulle ulteriori possibilità di migliorare il corretto funzionamento del mercato interno e lo sviluppo dell'economia dei dati europea.

Emendamento

2. La valutazione verte in particolare sull'ambito di applicazione e sull'impatto ***socioeconomico*** della presente direttiva, compresi l'entità dell'aumento del riutilizzo dei documenti del settore pubblico cui si applica la presente direttiva, gli effetti dei principi di tariffazione applicati, il riutilizzo di testi ufficiali di carattere normativo e amministrativo, il riutilizzo dei documenti in possesso di organismi diversi dagli enti pubblici, ***la disponibilità e l'utilizzo delle API***, l'interazione fra le norme in materia di protezione dei dati e le possibilità di riutilizzo, nonché sulle ulteriori possibilità di migliorare il corretto funzionamento del mercato interno e lo sviluppo dell'economia dei dati europea.

Emendamento 318
Dario Tamburrano, Ignazio Corrao

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Ogni tre anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione in merito alla disponibilità dell'informazione del settore pubblico per il riutilizzo, alle condizioni alle quali il riutilizzo è permesso, ivi compresi l'utilizzo e la disponibilità delle interfacce per programmi applicativi (API), nonché alle politiche di accesso aperto nazionali e alle azioni pertinenti.

Or. en

Emendamento 319
Julia Reda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Se del caso, la relazione di cui al paragrafo 1 è accompagnata da opportune proposte.

Or. en

Motivazione

La Commissione è incoraggiata a corredare le valutazioni di proposte pertinenti.

Emendamento 320
Michal Boni

**Proposta di direttiva
Allegato I bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Categoria:

– Dati geospaziali

Esempi di serie di dati: codici postali, rappresentazioni cartografiche nazionali e locali (catastali, topografiche, marittime, relative a confini amministrativi ecc.)

– Osservazione della Terra e ambiente

Esempi di serie di dati: spazio e dati in situ (monitoraggio meteorologico, qualità della terra e delle acque, consumo energetico, livelli di emissioni ecc.)

– Dati relativi ai trasporti

Esempi di serie di dati: orari dei trasporti pubblici (tutti i modi di trasporto) a livello nazionale, regionale e locale, lavori stradali, informazioni sul traffico ecc.

– Statistiche

Esempi di serie di dati: dati statistici nazionali, regionali e locali con i principali indicatori demografici ed economici (PIL, età, salute, disoccupazione, reddito, istruzione ecc.)

Aziende

Esempi di serie di dati: registri delle aziende e delle imprese (elenco delle imprese iscritte, dati sulla proprietà e sulla gestione, identificativi di registrazione, bilanci ecc.)

Or. en

Motivazione

L'elenco aggiunto all'allegato è analogo a quello raccomandato dalla Commissione europea a seguito dell'ampia consultazione nei suoi orientamenti del 2014 agli Stati membri relativi alle serie di dati prioritarie per la divulgazione.

Emendamento 321

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Allegato II bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Elenco delle serie di dati di elevato valore

Bilancio e spesa: spese passate, preventivate e correnti e sovvenzioni a livello di transazione (documentazione particolareggiata della spesa pubblica a tutti i livelli di governo, tribunali e autorità preposte alla protezione dei consumatori)

Aziende: registri delle aziende e delle imprese (elenco delle imprese iscritte, forma giuridica, dati sulla proprietà e sulla gestione, identificativi di registrazione, bilanci ecc.)

Criminalità e giustizia: statistiche sulle indagini penali (ad esempio relazioni presentate, cause aperte, domande respinte); statistiche sull'apparato giudiziario (ad esempio cause aperte, cause respinte, esiti in termini di condanne, assoluzioni, istanze, sentenze nell'ambito dei ricorsi, durata dei procedimenti); perseguimento dei reati; conseguenze della sentenza (ad esempio pene detentive e condanne condizionali, sanzioni pecuniarie); definizioni di gruppi di reati; contenziosi in materia civile e commerciale, in particolare sul riciclaggio di denaro (ad esempio cause aperte, cause respinte, esiti in termini di condanne, assoluzioni, istanze, sentenze nell'ambito dei ricorsi, durata dei procedimenti); decisioni amministrative da parte delle autorità preposte alla protezione dei consumatori (tra cui, ad esempio, durata dei procedimenti); utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) tra organi giurisdizionali e avvocati
Osservazione della Terra e ambiente: spazio e dati in situ: meteorologia:

previsioni meteorologiche (ad esempio temperatura, precipitazioni, venti e pressione atmosferica); dati di osservazione meteorologica, qualità dell'aria, della terra e delle acque: (concentrazione in dettaglio degli inquinanti, in modo particolare di quelli ritenuti o sospettati di essere dannosi per la salute umana e animale, nonché per altri organismi; qualità delle acque, misurata alla fonte, in particolare ma non esclusivamente per le acque destinate all'uso nei sistemi alimentari), consumo energetico, livelli di emissioni

Elezioni per cariche pubbliche: risultati completi di tutte le consultazioni elettorali alle cariche pubbliche per ciascun collegio elettorale, circoscrizione o altra suddivisione amministrativa pertinente; comprensivi di informazioni su maggioranze e minoranze, voti registrati, nulli o annullati e altri dati relativi ai seggi elettorali

Dati geospaziali: dati territoriali soggetti alla direttiva 2007/2/CE (INSPIRE), compresi codici postali, rappresentazioni cartografiche nazionali e locali (catastali, topografiche, marittime, relative a confini amministrativi, almeno in scala 1:20.000 (1 cm ~ 200 m))

Diritto nazionale: misure legislative, regolamentari e amministrative; progetti di misure, comprese le informazioni procedurali relative alla loro adozione; misure che sono state modificate, abrogate o che non sono più in vigore; documenti di accompagnamento, quali motivazioni, valutazioni d'impatto, pareri degli organi consultivi e risultati delle votazioni; giurisprudenza

Appalti pubblici: gare d'appalto e aggiudicazioni passate e presenti a tutti i livelli di governo, aggregate per ufficio, in tutti gli Stati (ad esempio aperte, chiuse, annullate)

Statistiche: dati statistici nazionali, regionali e locali con i principali indicatori demografici ed economici (PIL, età, disoccupazione, reddito, istruzione);

indicatori della democrazia e dello Stato di diritto (ad esempio indipendenza percepita dei tribunali e dei giudici tra il pubblico generale e le aziende, motivi dell'assenza percepita di indipendenza tra il pubblico generale e le aziende); corruzione percepita tra il pubblico generale e le aziende, motivi della corruzione percepita tra il pubblico generale e le aziende)
Trasporti: orari dei trasporti pubblici (tutti i modi di trasporto) a livello nazionale, regionale, locale e transfrontaliero; ritardi nei trasporti pubblici (tutti i modi di trasporto); dati relativi all'utilizzo dei trasporti pubblici (anche da sondaggi sul potenziale utilizzo); lavori stradali o su altre infrastrutture di trasporto pubblico; informazioni sul traffico (in tempo reale, ove disponibili)

Or. en

Motivazione

The definition of High Value Datasets are essential to the aim of this Directive. The Commission should therefore start off with a list of categories of datasets recognised as important by the legislator, that it can amend and enhance with concrete datasets. The list is added in Annex Ia and thus requires changes to the measures in this Article. Interested parties should be consulted and should have the possibility to actively contribute to the processes of amending the categories and finding concrete datasets. The Annex should be presented as a table with column titles "Category" and "Examples of Datasets"

Emendamento 322 **Răzvan Popa, Carlos Zorrinho**

Proposta di direttiva **Allegato II bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Elenco delle serie di dati di elevato valore (nuovo)

1. Dati relativi ai trasporti

Orari dei trasporti pubblici di tutti i modi

di trasporto, informazioni sui lavori pubblici e sullo stato della rete di trasporto, ivi comprese informazioni sul traffico.

2. Dati geospaziali

Codici postali, rappresentazioni cartografiche nazionali e locali, tra cui catastali, topografiche, marittime, relative a confini amministrativi.

3. Osservazione della Terra e ambiente

Spazio e dati in situ, ivi compresi monitoraggio meteorologico, qualità della terra e delle acque, consumo energetico, livelli di emissioni.

4. Statistiche

Dati statistici nazionali, regionali e locali con i principali indicatori demografici ed economici (PIL, età, disoccupazione, reddito, istruzione).

5. Aziende – registri delle aziende e delle imprese, tra cui elenco delle imprese iscritte, dati sulla proprietà e sulla gestione, identificativi di registrazione.

6. Mappe

Dati di mappatura geografica, comprensivi di percorsi, vie di accesso, strade o altre modalità di viaggio.

7. Dati meteorologici

Previsioni meteorologiche, precipitazioni, venti e pressione atmosferica.

Or. en

Emendamento 323

Martina Werner, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Eugen Freund

Proposta di direttiva

Allegato II bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Elenco delle categorie di serie di dati di

elevato valore

1. Dati geospaziali – esempi di serie di dati – codici postali, rappresentazioni cartografiche nazionali e locali (catastali, topografiche, marittime, relative a confini amministrativi)

2. Osservazione della Terra e ambiente – esempi di serie di dati – spazio e dati in situ (monitoraggio meteorologico, qualità della terra e delle acque, consumo energetico, livelli di emissioni)

3. Statistiche – dati statistici nazionali, regionali e locali con i principali indicatori demografici ed economici (PIL, età, disoccupazione, reddito, istruzione)

4. Aziende – registri delle aziende e delle imprese (elenco delle imprese iscritte, dati sulla proprietà e sulla gestione, identificativi di registrazione)

5. Bilancio e spesa – esempi di serie di dati – spese preventivate e correnti e sovvenzioni, documentazione della spesa

6. Appalti pubblici – gare d'appalto passate e presenti

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a istituire un elenco delle categorie da cui la Commissione può adottare l'elenco delle serie di dati di elevato valore al fine di fornire un ambito di applicazione chiaramente definito. L'emendamento è indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili del testo.